

---

# Circolare di studio n. 12/2018

---

*Periodo 1 - 15 Luglio 2018*

---

Gianluca Mollichella  
Commercialista  
Via Comano 95  
00139 Roma  
Tel 06.8719.4524  
06.8719.8259  
Fax 06.6449.0327  
[gianluca@mollichella.com](mailto:gianluca@mollichella.com)

---

## **Sommario**

<b>Bene a sapersi .....</b>	<b>3</b>
Entro il 31 luglio 2018 l'invio del modello per la mini voluntary disclosure .....	3
Omesso o insufficiente versamento della prima rata o acconto Imu 2018.....	4
Quadro RR del modello Redditi 2018 PF relativo agli artigiani, commercianti e lavoratori autonomi.....	7
Soglia massima deducibile ai fini fiscali per svalutazioni e accantonamenti per rischi su crediti commerciali .....	9
<b>Agenda.....</b>	<b>12</b>
Scadenario dall'1 al 15 Luglio 2018.....	12
<b>Indici &amp; dati.....</b>	<b>24</b>
Coefficienti di rivalutazione del TFR.....	24
TFR: Serie storiche.....	24
Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati .....	25
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.....	26
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti .....	27
Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947.....	28
Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati .....	30
Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro maturati e pagati dopo l'1-11-1991.....	32
<b>Schede operative.....</b>	<b>33</b>
Versamento diritto camerale 2018 ed elenco Camere di commercio che hanno deliberato la maggiorazione del 20% .....	33
<b>Dossier Casi e Contabilità .....</b>	<b>37</b>
Ravvedimento operoso della prima rata o acconto Imu 2018 .....	37
Metodo dei prezzi al dettaglio in sede di valutazione .....	39

## **Bene a sapersi**

### ***Entro il 31 luglio 2018 l'invio del modello per la mini voluntary disclosure***

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° giugno 2018, è stato approvato il modello per accedere alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero prevista dall'art. 5-septies del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

Tale procedura è stata resa operativa dal legislatore ai contribuenti residenti in Italia ex frontalieri/Aire, per regolarizzare le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e libretti di risparmio all'estero, derivanti da redditi di lavoro dipendente/autonomo prodotti all'estero, nonché per le somme derivanti dalla cessione di beni immobili detenuti all'estero.

Il modello deve necessariamente essere inviato, unitamente alla relazione accompagnatoria, entro il 31 luglio prossimo, mentre le somme dovranno essere corrisposte entro il 30 settembre 2018 tramite F24 Elide.

La procedura in argomento, anche denominata "*mini voluntary disclosure*":

- limitata ai contribuenti residenti fiscalmente in Italia (e loro eredi), rientrati in Italia dopo aver svolto in via continuativa un'attività di lavoro dipendente o autonomo all'estero, in quanto in precedenza iscritti all'Aire-Anagrafe degli italiani residenti all'estero o frontalieri;
- consente di regolarizzare le attività depositate e le somme detenute all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, derivanti esclusivamente dalla predetta attività lavorativa.

Specificamente, si pone in rilievo che:

- possono essere oggetto della *procedura* le "*attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero al 6 dicembre 2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione*" del D.L. 148/2017), in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale;
- per rientrare nell'ambito oggettivo della *procedura* le suddette attività e somme devono derivare da redditi prodotti all'estero rientranti tra i redditi di lavoro dipendente e autonomo;
- possono essere oggetto della *procedura* anche le somme e le attività derivanti dalla vendita di beni immobili posseduti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa;
- possono accedere alla *procedura* i soggetti fiscalmente residenti in Italia, o i loro eredi, che in precedenza sono stati residenti all'estero e iscritti all'Aire o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi (cosiddetti "frontalieri");
- dalle attività emerse, "*con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi*";
- alla *procedura* si accede con la presentazione di apposita "*istanza di regolarizzazione*" da trasmettere entro il 31 luglio 2018;
- il pagamento delle somme dovute per la regolarizzazione avviene con la corresponsione in un'*unica soluzione* entro il 30 settembre 2018 (senza avvalersi della compensazione) o con il versamento ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo, nel qual caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018;
- la regolarizzazione si perfeziona con il versamento integrale dell'importo dovuto alla data di pagamento in una unica soluzione o, in caso di rateizzazione, con il pagamento dell'ultima rata;

- limitatamente alle somme e alle attività oggetto di regolarizzazione, i termini di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento e dell'atto di contestazione delle sanzioni, pendenti al 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020;
- la *procedura* non si rende operativa alle attività e alle somme che sono state già state oggetto delle precedenti edizioni della collaborazione volontaria.

## **Omesso o insufficiente versamento della prima rata o acconto Imu 2018**

Coloro che hanno eseguito il pagamento della prima rata Imu per l'anno 2018, scaduta lo scorso 18 giugno (in quanto il giorno 16 cadeva di sabato):

- in misura inferiore a quanto dovuto (insufficiente versamento);
- oltre il termine di scadenza previsto (tardivo versamento);

*oppure* non hanno corrispondono la prevista somma (omesso versamento), sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che espressamente, al comma 1, recita: "chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo".

In concreto, l'operatività normativa citata consente di individuare la presenza di una sanzione amministrativa di tipo:

- *generico*, che trova applicazione per tutte le patologie relative ai versamenti di imposte e tributi;
- *ridotto*, per ritardi di pagamento che non risultano di entità superiore a 90 giorni;
- *ridottissimo*, per ritardi di versamento non superiori a 15 giorni;

tenendo presente che per i tributi locali il ravvedimento operoso non può trovare operatività se la violazione non è stata già constatata e, comunque, non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, ne hanno avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).

In concreto, come indicato in fig. 1, per i ritardi o gli omessi nei versamenti dell'Imu, la sanzione amministrativa che si rende applicabile è stata prevista nella misura:

- dell'1%, al giorno crescente nei primi 14 giorni (dall'1% al 14%);
- del 15%, dal 15° giorno di ritardo fino al 90° giorno;
- del 30%, dal 91° giorno successivo alla scadenza e il termine per la presentazione della dichiarazione Tasi-Imu relativa all'anno in cui l'imposta doveva essere versata (alcuni Comuni, con apposito regolamento, hanno disciplinato una specifica percentuale ridotta per i ravvedimenti operosi posti in essere dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione Tasi-Imu relativa all'anno in cui l'imposta doveva essere versata).

<b>ENTITÀ DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA</b>	
<b>Termine ultimo versamento</b>	<b>Sanzione amministrativa</b>
Entro i primi 14 giorni	1% giornaliero (1% ... 14%)
Dal 15° giorno al 90° giorno	15%

Oltre il 90° giorno	30%
---------------------	-----

In altri termini, il soggetto interessato o contribuente che corrisponde l'imposta dovuta in ritardo, per non incorrere nella sanzione amministrativa prevista, ha la possibilità di fare ricorso autonomamente allo strumento del ravvedimento operoso.

Infatti, le finalità di tale istituto sono quelle consentire di porre in essere il rimedio spontaneo, *entro precisi termini temporali*, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni amministrative.

Al riguardo, si pone in rilievo che nel caso di effettuato:

- *entro il 15° giorno successivo alla scadenza*, si rende applicabile la sanzione amministrativa in misura pari allo 0,10% per ogni giorno di ritardo (*ravvedimento sprint*);
- *tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista*, si rende operativa la sanzione amministrativa ridotta del 1,50% (1/10 del 15%) dell'imposta omessa, oltre agli interessi legali (*ravvedimento breve*);
- *tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza prevista*, si rende dovuta la sanzione amministrativa ridotta dell'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta omessa, oltre agli interessi legali (*ravvedimento intermedio*);
- *tra il 91° giorno successivo alla scadenza e il termine per la presentazione della dichiarazione Tasi-Imu relativa all'anno in cui l'imposta doveva essere versata (es.: entro il 1° luglio 2019 per l'anno di imposta 2018)*, si rende applicabile la sanzione amministrativa ridotta del 3,75% (1/8 del 30%) dell'imposta omessa, oltre agli interessi legali (*ravvedimento lungo*).

Le misure della sanzione amministrativa base, di cui alla Fig. 1, schematizzate con quelle ridotte applicabili in sede di ravvedimento operoso, sono schematizzate nel seguente specchio:

<i>Giorni di ritardo</i>	<i>Sanzione amministrativa ordinaria applicabile</i>	<i>Sanzione amministrativa ridotta in presenza di ravvedimento operoso</i>
1	1%	0,10%
2	2%	0,20%
3	3%	0,30%
4	4%	0,40%
5	5%	0,50%
6	6%	0,60%
7	7%	0,70%
8	8%	0,80%
9	9%	0,90%
10	10%	1,00%

<i>Giorni di ritardo</i>	<i>Sanzione amministrativa ordinaria applicabile</i>	<i>Sanzione amministrativa ridotta in presenza di ravvedimento operoso</i>
11	11%	1,10%
12	12%	1,20%
13	13%	1,30%
14	14%	1,40%
15	15%	1,50%
dal 16° al 30°	15%	1,50%
dal 31° al 90°	15%	1,67%
oltre il 90° ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione Tasi-Imu relativa all'anno in cui l'imposta doveva essere versata (es.: entro il 1° luglio 2019 per l'anno di imposta 2018)	30%	3,75%
Oltre il termine di cui al rigo precedente	Successivamente al termine previsto per il ravvedimento, alcuni Comuni, con proprio regolamento (a cui si rinvia) hanno previsto che il tardivo versamento può essere sanato usufruendo dell'adempimento spontaneo aggiungendo all'imposta dovuta una specifica sanzione amministrativa (es.: del 9% in misura fissa) e gli interessi legali.	

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento:

- dell'ammontare dell'imposta o della differenza di imposta dovuta;
- della sanzione sull'entità del tributo che viene corrisposto in ritardo.
- degli interessi legali calcolati sull'imposta, maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito. Per comodità operativa, nello specchio che segue si evidenziano le ultime variazioni della misura degli interessi in argomento:

<i>Misura del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2016</i>		
<i>Periodo</i>	<i>Norme</i>	<i>Saggio di interesse</i>
1.1.2016-31-12-2016	D.M. Economia 11.12.2015	0,20%
1.1.2017-31-12-2017	D.M. Economia 7.12.2016	0,10%
1.1.2018-31-12-2018 (salvo proroga)	D.M. Economia 13.12.2017	0,30%

Per completezza, si segnala che l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 23 giugno 2011, n. 67/E, ha puntualizzato che si deve ritenere ammessa la possibilità di eseguire anche il *ravvedimento operoso parziale*.

Al riguardo, però, è necessario operare una distinzione tra “rateazione delle somme da ravvedimento” e “ravvedimento parziale”.

Infatti, si deve necessariamente escludere la possibilità di applicare all’istituto del ravvedimento operoso la rateazione, che è una modalità di pagamento dilazionato nel tempo di somme dovute dal contribuente, applicabile solo se normativamente prevista, e in presenza di presupposti e secondo regole puntualmente disciplinate.

Specificamente, non è ammissibile che il ravvedimento della violazione si perfezioni con il versamento della cosiddetta “prima rata” di quanto “complessivamente” dovuto a titolo di imposta, interessi e sanzioni, e che il soggetto interessato possa, quindi, beneficiare della riduzione complessiva delle sanzioni applicabili anche

quando i versamenti delle “rate” successive sono effettuati oltre i termini ultimi normativamente previsti. Allo stesso modo, si deve escludere che, in caso di controllo fiscale attivato tra un versamento e l’altro, si possa invocare l’avvenuta definizione integrale della violazione per effetto del versamento della “prima rata”.

Infatti, nell’ipotesi di omesso o di carente versamento, non può beneficiare della percentuale di riduzione dell’intera sanzione amministrativa nelle misure ridotte per il solo fatto di aver versato una prima rata di quanto complessivamente dovuto entro il termine, a titolo di mera indicazione, di 30 giorni dalla data di commissione della violazione.

Relativamente alla fattispecie prospettata è, invece, più corretto parlare di ravvedimento “parziale” di quanto originariamente e complessivamente dovuto.

Ai fini del perfezionamento del *ravvedimento parziale*, è necessario che risultino corrisposti sia gli interessi, sia la sanzione amministrativa ridotta commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente. Ovviamente, il limite all’effettuazione di tali *ravvedimenti operosi scaglionati* è rappresentato dall’intervento di controlli fiscali nei confronti del contribuente o dallo scadere del termine per il ravvedimento, nel qual caso l’omesso versamento della parte di debito che residua non può beneficiare delle riduzioni delle sanzioni amministrative.

A titolo meramente esemplificativo, se il contribuente non ha effettuato (o ha effettuato in parte) il versamento della somma dovuta quale prima rata o acconto Imu per l’anno 2018 (es.: € 1.000,00), tale omissione – sempreché non sia stata già constatata – si considera correttamente ravveduta qualora, entro il termine del 1° luglio 2019 (termine per la presentazione della dichiarazione Tasi/Imu per l’anno 2018, in quanto il 30 giugno 2019 cade di domenica), se risultano corrisposti, in due o più soluzioni, la quota capitale (es.: € 200,00, € 400,00, € 300,00 e € 100,00) con i correlati sanzione e interessi.

Viceversa, il ravvedimento operoso non si può ritenere perfezionato, se non limitatamente all’importo versato, qualora, entro il predetto termine, il contribuente interessato ha corrisposto solamente una quota parte del tributo dovuto (es.: € 200,00) con i correlati sanzioni e interessi e, successivamente al predetto termine, la restante parte (es.: € 400,00, € 300,00 e € 100,00).

Ugualmente, la violazione si deve ritenere ravveduta solo in parte se tra un versamento e l’altro intervenga un controllo da parte del Comune interessato o da un’autorità al riguardo preposta.

## ***Quadro RR del modello Redditi 2018 PF relativo agli artigiani, commercianti e lavoratori autonomi***

Il quadro RR del modello Redditi 2018 PF deve essere, tra l’altro, compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché

dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335 per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'Inps.

Specificatamente:

1. *la sezione I*, deve essere compilata, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241:

- dai titolari di imprese artigiane e commerciali;  
e/o:

- dai soci titolari di una propria posizione assicurativa;

tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per sé stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (familiari collaboratori), tenendo in considerazione che:

- sono esonerati dalla compilazione i soggetti che non hanno ancora ricevuto comunicazione dell'avvenuta iscrizione con conseguente attribuzione del "codice azienda";
- la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita:
  - per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d'impresa posseduti per l'anno 2017;
  - per i soci delle società a responsabilità limitata iscritti alla gestione esercenti attività commerciali o alla gestione degli artigiani, dalla parte del reddito d'impresa della società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, anche se, in concreto, non distribuiti ai soci (a cui aggiungere, se del caso, l'ulteriore reddito d'impresa);
  - per il titolare dell'impresa familiare in "regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità" o in "regime forfettario", dal reddito prodotto nell'ambito di tali regimi per l'anno 2017;

tenendo presente che:

- il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo è di € 15.548,00 (reddito minimale);
- il reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi è di € 76.872,00 (reddito imponibile massimo);

che, in ogni caso, devono essere rapportati ai mesi di attività che se il periodo di riferimento non coincide con l'intero periodo d'imposta, sia per la gestione degli artigiani, sia per quella dei commercianti.

Inoltre, è opportuno puntualizzare che:

- per coloro che svolgono l'attività di affittacamere e per i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, iscritti alla gestione commercianti, non opera il minimale, ma solamente il cosiddetto "reddito imponibile massimo";
- per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996, il minimale deve essere rapportato ai mesi, mentre il massimale, stabilito in € 100.324,00 non può essere rapportato ai mesi di attività;
- se nel corso dell'anno si è verificato un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, oppure, pur permanendo l'obbligo di versamento nella medesima gestione, è stato attribuito dall'Inps un nuovo codice azienda a seguito di trasferimento dell'attività in altra provincia, devono essere compilati due distinti quadri, ognuno riferito alla singola gestione o al singolo codice azienda;
- per la determinazione dei contributi dovuti devono essere applicate le seguenti aliquote:
  - *per la gestione artigiani:*
    - 23,55% sul reddito minimale e sui redditi compresi tra € 15.548,00 ed € 46.123,00;
    - 24,55% per i redditi superiori ad € 46.123,00 fino al massimale di € 76.872,00 o fino al massimale di € 100.324,00 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995;
  - *per la gestione commercianti:*

- 23,64% sul reddito minimale e sui redditi compresi tra € 15.548,00 ed € 46.123,00;
  - 24,64% per i redditi superiori ad € 46.123,00 fino al massimale di € 76.872,00 o fino al massimale di € 100.324,00 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995;
  - gli importi eventualmente risultanti a credito possono essere utilizzati in compensazione mediante modello F24, indicando come periodo di riferimento esclusivamente l'anno 2017, mentre tutte le somme riferite ad anni precedenti rispetto al 2016, devono necessariamente essere oggetto di domanda di rimborso o di istanza di auto-conguaglio;
2. *la sezione II*, deve essere compilata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all'art. 53, comma 1, del Tuir, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, tenendo, al riguardo, in considerazione che non sono tenuti:
- all'iscrizione alla gestione separata istituita presso l'Inps;  
*e, quindi:*
  - alla compilazione del quadro RR;
  - al calcolo dei relativi contributi;
- i professionisti che:
- sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (cosiddetto "contributo soggettivo") presso le casse previdenziali professionali (avvocati, commercialisti, notai, ecc.);
  - pur producendo redditi da lavoro autonomo, lo stesso risulta assoggettato, per l'attività professionale, ad altre forme assicurative (es.: ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti o i maestri di sci);
- mentre sono invece obbligati al versamento alla gestione separata coloro, che pur iscritti ad albi:
- non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la cassa di appartenenza;  
*oppure:*
  - hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento e/o iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti.
- Ai fini operativi, la base imponibile sulla quale deve essere calcolata la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi proveniente dall'esercizio di attività da lavoro autonomo compreso quello in forma associata dichiarata ai fini Irpef, prodotti per l'anno 2017 e/o il reddito prodotto nell'ambito del "regime dell'imprenditoria giovanile" o del "regime forfetario", se il professionista ha adottato tali regimi (comprese le eventuali indennità corrisposte ai giudici di pace e ai vice procuratori onorari per l'anno 2017), tenendo presente che:
- il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi previdenziali è di € 100.324,00 (reddito imponibile massimo);
  - le aliquote da applicare sul reddito professionale sono:
    - 24%, per i professionisti già coperti per l'anno di imposta da una gestione previdenziale obbligatoria o per titolari di pensione diretta o non diretta (pensione di reversibilità);
    - 25,72%, per i professionisti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria;
  - gli importi eventualmente risultanti a credito nella sezione in esame possono essere utilizzati in compensazione mediante modello F24 indicando come periodo di riferimento esclusivamente l'anno 2017, mentre tutte le somme riferite ad anni precedenti rispetto al 2016, devono necessariamente essere oggetto di domanda di rimborso o di istanza di auto-conguaglio.

## ***Soglia massima deducibile ai fini fiscali per svalutazioni e accantonamenti per rischi su crediti commerciali***

Con riferimento al secondo periodo dell'art. 106, comma 1, del Tuir, si rileva che la deduzione non è consentita quando l'entità complessiva delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti risulta

aver raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio sociale o periodo d'imposta.

In linea generale, appare opportuno evidenziare che i crediti rappresentano il diritto a ricevere un determinato ammontare sulla base di un contratto o di altra fonte prevista per legge e, come tali, soggiacciono al rischio di inesigibilità da parte del debitore.

Tale circostanza ne influenza la valutazione ai fini di bilancio, che deve essere effettuata in modo idoneo a registrare tempestivamente situazioni di perdita per inesigibilità.

La discrezionalità che caratterizza le vicende che interessano i crediti, in fase sia di valutazione, sia di gestione e realizzo, trova delle limitazioni procedurali in disposizioni specifiche che disciplinano il trattamento fiscale dei componenti negativi che ne scaturiscono.

Tali disposizioni sono contenute negli artt. 101, commi 5 e 5-bis, e 106 del Tuir, la cui *ratio* trova palese giustificazione nell'esigenza di condizioni di certezza nell'ambito dell'individuazione del reddito imponibile, caratterizzato da elementi di opinabilità.

Al riguardo, infatti, che l'art. 101, comma 5, del Tuir, evidenzia i requisiti di natura probatoria al ricorrere dei quali sono deducibili, senza limiti, gli oneri derivanti dalla mancata esigibilità di crediti, divenuta "definitiva", mentre l'art. 106 del medesimo testo unico, stabilisce l'entità della misura forfettaria di deducibilità degli oneri derivanti dall'inesigibilità dei crediti che, se pur probabile, si presenta ancora come "potenziale".

In particolare, con riferimento alle imprese commerciali e industriali, il comma 1 dell'art. 106 del Tuir stabilisce che le *svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio*, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi che determina "ricavi" (di cui al comma 1 dell'art. 85 del Tuir), *sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti medesimi*.

Lo stesso disposto normativo, nello stabilire che la "*deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio*", pone in rilievo la sussistenza di una specifica e ulteriore limitazione secondo cui il totale:

- delle svalutazioni dedotte;

e/o:

- degli accantonamenti dedotti;

non deve superare il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio.

Tale limite trova riscontro nell'ultima parte del comma 2 dell'art. 106 del Tuir, che espressamente sancisce il caso in cui se in un esercizio sociale o periodo d'imposta "*l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso*".

Da quanto brevemente accennato, si deduce che, in definitiva, la *svalutazione fiscalmente ammessa* dal comma 1 dell'art. 106 del Tuir, deve necessariamente risultare individuata secondo un criterio forfettario riferito all'insieme dei crediti iscritti in bilancio, senza alcuna indagine sul grado di esigibilità di ciascuno di essi.

In concreto, pertanto, per effetto della forfetizzazione predetta, si determina la configurazione di un "fondo fiscale" formato da tutte le svalutazioni e gli accantonamenti dedotti ai sensi dell'art. 106 del Tuir, e, quindi, la svalutazione fiscalmente ammessa si deve determinare secondo un criterio forfettario riferito all'insieme dei crediti iscritti in bilancio, senza alcuna indagine sul grado di esigibilità di ciascuno di essi.

In pratica, il contenuto del *fondo fiscale* deve essere utilizzato, in via preliminare, al verificarsi di perdite su crediti che presentano i requisiti di deducibilità di cui all'art. 101, comma 5, del Tuir, le quali, conseguentemente, riducono il reddito imponibile dell'esercizio in cui sono rilevate solamente per la parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi.

Così operando si perviene alla coerente individuazione di uno specifico criterio di imputazione, che necessariamente prevede l'utilizzo del fondo, in via prioritaria, alla parte dello stesso che ha già avuto rilevanza fiscale.

In altri termini, in un esercizio sociale o periodo d'imposta, la perdita su crediti realizzata deve risultare prioritariamente imputata al fondo, in quanto capiente, e la determinazione della quota fiscalmente deducibile delle svalutazioni dell'esercizio, così come la valutazione dell'eventuale eccedenza imponibile rispetto alla soglia globale del 5%, deve essere calcolata sull'ammontare complessivo dei crediti al netto della perdita, tenendo, in ogni caso, che le perdite su crediti devono essere determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

In merito, si deve anche porre in evidenza che la presunzione che il valore fiscalmente riconosciuto dei crediti è "costituito dal valore nominale o di acquisizione degli stessi", determina che, per effetto delle rettifiche per svalutazioni, il valore fiscale risulta disallineato rispetto al quello di bilancio.

Da quanto precede, si deduce che:

- il confronto con il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti - necessario per stabilire quando la deduzione fiscale della svalutazione non è più ammessa - deve essere effettuato con il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti "dedotti" e non con quelli complessivamente imputati in bilancio;
- se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, concorre a formare il reddito dell'esercizio l'eccedenza e non tutti gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti effettuati nell'esercizio medesimo.

## Agenda

### Scadenario dall'1 al 15 Luglio 2018

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
1	<p><b>SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-ATTIVAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA</b>            Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>non coincidente con l'anno solare</i> che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se, nei periodi d'imposta 1° luglio 2015-30 giugno 2016 e 1° luglio 2016-30 giugno 2017, entrambi gli ammontari inerenti ai ricavi e al valore complessivo delle rimanenze risultano di entità superiore rispettivamente a € 5.164.568,99 e a € 1.032.913,80.</p>	
1	<p><b>SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA</b>            Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>non coincidente con l'anno solare</i> che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno, se nei precedenti periodi d'imposta 1° luglio 2016-30 giugno 2017 e 1° luglio 2017-30 giugno 2018, l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di € 5.164.568,99 e di € 1.032.913,80.</p>	
2	<p><b>ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE</b>            Per i contribuenti persone giuridiche aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è stabilita <i>per la fine del prossimo mese di agosto</i>, inizia il termine, che si conclude alla fine del corrente mese, per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata), mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24.</p>	
2	<p><b>ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE</b>            Per i contribuenti persone giuridiche aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è stabilita <i>per la fine del corrente mese di luglio</i>, scade il termine per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata) dell'Ires, dell'Irap e delle inerenti addizionali, mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24 e specificando gli appropriati codici tributo.</p>	
2	<p><b>AGENZIA DELLE ENTRATE E/O ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI-RISPOSTE NEGATIVE CUMULATIVE</b>            Scade il termine per le assicurazioni, le banche, le Sgr-società di gestione del risparmio, le Sim-società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie e gli altri intermediari finanziari di procedere a eseguire la trasmissione mediante invio telematico all'Agenda delle entrate e/o all'Agenda delle dogane e dei monopoli le risposte negative in maniera cumulativa che <i>sono state recapitate nel corso dello scorso mese di maggio</i> e inerenti alle richieste di dati e informazioni sia sui rapporti intrattenuti sia, sulle operazioni poste in essere con i contribuenti.</p>	
2	<p><b>AGRICOLTORI ESONERATI-ACQUISTI INTRACOMUNITARI-MODELLO INTRA-12</b>            Gli agricoltori esonerati devono procedere alla presentazione telematica della dichiarazione inerente agli acquisti intracomunitari, registrati o soggetti a</p>	

	registrazione <i>nel corso dello scorso mese di maggio</i> (modello Intra-12) con la specificazione dell'Iva dovuta <i>nonché</i> alla liquidazione e al versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati <i>nel corso dello stesso mese</i> , mediante versamento utilizzando il modello F24.	
2	<b>ALCOLI METILICI-ANNOTAZIONI</b> I soggetti interessati devono procedere all'effettuazione, sul registro di carico delle giacenze dei singoli prodotti, delle annotazioni inerenti alle operazioni di carico e scarico poste in essere <i>nel corso dello scorso mese di maggio</i> e della rilevazione delle rimanenze <i>alla fine del mese citato</i> .	
2	<b>ARTIGIANI E COMMERCianti-CONTRIBUZIONE</b> Pagamento in <i>unica soluzione</i> o della <i>prima rata o quota</i> , da parte dei contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi modello Redditi 2018 tenuti all'iscrizione nella gestione Inps artigiani e commercianti, della contribuzione sul reddito eccedente il minimale a titolo di saldo per l'anno precedente e di primo acconto per l'anno in corso, <i>senza alcuna maggiorazione</i> , mediante versamento utilizzando il modello F24 e specificando gli appropriati codici di riferimento.	
2	<b>ASSICURAZIONI</b> Per le imprese di assicurazione che operano in libera prestazione di servizi, scade il termine per procedere alla determinazione e al pagamento dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel corso dello scorso <i>mese di maggio</i> e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per il precedente <i>mese di aprile</i> , mediante versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.	
2	<b>ASSICURAZIONI ESTERE</b> Le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi devono procedere alla presentazione telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, della denuncia mensile relativa ai premi e accessori	
2	<b>CANONE RAI</b> Per le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale scade il termine per procedere a segnalare all'Agenzia delle entrate l'autocertificazione, con effetto per il secondo semestre 2018, riguardante la non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di altro componente della famiglia anagrafica, in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante risulta essere titolare di utenza di fornitura di energia elettrica e/o da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante risulta essere titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata in termini una precedente denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "operazione di suggellamento".	
2	<b>CEDOLARE SECCA-ACCONTO</b> Pagamento in <i>unica soluzione</i> o della <i>prima rata o quota della cedolare secca</i> nella misura del 40% dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per l'anno in corso, mediante versamento utilizzando il modello F24.	
2	<b>CEDOLARE SECCA-PAGAMENTO SALDO PERIODO D'IMPOSTA PRECEDENTE</b> Pagamento in <i>unica soluzione</i> o della <i>prima rata o quota della cedolare secca</i> dovuta a saldo per il periodo d'imposta precedente, mediante versamento utilizzando il modello F24.	

<b>2</b>	<b>CARBON TAX-RATA TRIMESTRALE</b> Pagamento a titolo di acconto, da parte degli esercenti impianti di combustione, della <i>rata trimestrale</i> dell'imposta di consumo (carbon tax), mediante versamento utilizzando il modello F24.
<b>2</b>	<b>CESSIONE DI CARBURANTI E DOCUMENTAZIONE DELLA STESSA</b> Con decorrenza dalla data in esame, <i>salvo eventuale proroga da più parti auspicata</i> , la cessione di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, deve essere documentata con l'emissione di fattura elettronica nel solo ambito dei rapporti tra soggetti passivi d'imposta che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione che deve avvenire, come regola, tramite il Sistema di Interscambio, nel rispetto dei formati e delle relative regole tecniche, tenendo presente che, per quanto attiene alla deducibilità dei costi d'acquisto e alla detraibilità dell'Iva agli stessi riferita, è stato previsto l'utilizzo di specifici mezzi di pagamento, in particolare <i>carte di credito, carte di debito o carte prepagate</i> , nonché anche, tra l'altro, tramite <i>assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari e postali</i> .
<b>2</b>	<b>CONDOMINI-CORRISPETTIVI PER APPALTI DI OPERE O SERVIZI</b> Pagamento da parte dei condomini delle ritenute alla fonte operate mensilmente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi poste in essere nell'ambito dell'esercizio di impresa <i>oppure</i> qualificabili come redditi diversi, se l'importo delle stesse è risultato di entità inferiore a € 500,00, mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24.
<b>2</b>	<b>DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI</b> Per i contribuenti che entro il 2 ottobre 2017, hanno aderito alla definizione delle liti pendenti rientranti nell'ambito della cosiddetta giurisdizione tributaria in cui risultava parte l'Agenzia delle entrate e hanno esercitato l'opzione per il pagamento rateale delle somme dovute, per i quali la notifica del ricorso alla controparte ("rottamazione") si è perfezionata entro il 24 aprile 2017, scade il termine per procedere a corrispondere <i>la terza e ultima rata o quota</i> , pari al 20% dell'ammontare complessivamente dovuto, oltre alla maggiorazione degli interessi a partire dal 3 ottobre 2017.
<b>2</b>	<b>DENUNCIA TELEMATICA INPS-DATORI DI LAVORO E CONSULENTI INTERMEDIARI</b> I datori di lavoro e i consulenti intermediari, se ne ricorrono le condizioni, devono procedere alla presentazione telematica del flusso Uniemens individuale costituente l'aggregato dei dati <i>relativi alla contribuzione del precedente mese di maggio</i> .
<b>2</b>	<b>DENUNCIA TELEMATICA INPS-ENPALS-LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT PROFESSIONISTICO</b> Per l'assolvimento degli obblighi di invio delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico scade il termine per la presentazione delle denunce contributive.
<b>2</b>	<b>DICHIARAZIONE DEI REDDITI-PERSONE FISICHE NON OBBLIGATE ALL'INVIO TELEMATICO</b> Le persone fisiche che non hanno la possibilità di utilizzare il mod. 730 e che, per disposto normativo, non sono obbligate all'invio telematico, devono, <i>entro la data in esame</i> , procedere alla presentazione, tramite ufficio postale, della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2018-PF e della scelta per la destinazione dell'8, del 5 e

	del 2 per mille.	
2	<b>DICHIARAZIONE DEI REDDITI-PERSONE FISICHE NON OBBLIGATE ALL'INVIO TELEMATICO-REGOLARIZZAZIONE</b> Le persone fisiche non obbligate all'invio telematico hanno la possibilità, entro la data in esame, di procedere alla regolarizzazione dell'infedele presentazione della dichiarazione modello Redditi 2017PF inerente al periodo d'imposta 2016 e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2017. L'operazione di ravvedimento si perfeziona mediante la presentazione dell'eventuale dichiarazione integrativa e con il versamento delle imposte non corrisposte, oltre alla maggiorazione degli interessi legali e delle sanzioni amministrative ridotte a un ottavo del minimo.	
2	<b>DICHIARAZIONE DEI REDDITI-MODELLO REDDITI-SC-PRESENTAZIONE</b> I soggetti Ires (società di capitali ed enti commerciali residenti) che hanno chiuso il periodo d'imposta <i>alla fine dello scorso mese di settembre</i> , devono procedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC) in modalità esclusivamente telematica diretta o tramite intermediari abilitati.	
2	<b>DIRITTI ANNUALI CAMERALI</b> Per i soggetti iscritti alla Camera di commercio, <i>se ne ricorrono le condizioni in relazione alla chiusura del periodo d'imposta o esercizio sociale</i> , scade il termine per procedere al pagamento del diritto annuale, senza alcuna maggiorazione.	
2	<b>EXIT TAX-IMPRESA CHE HANNO TRASFERITO LA RESIDENZA ALL'ESTERO</b> Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro la data in esame, oltre a procedere a corrispondere il saldo delle somme dovute inerenti all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia <i>in unica soluzione</i> o come <i>prima rata o quota</i> , scade il termine per procedere a presentare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente la comunicazione riguardante l'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a titolo di "exit tax", unitamente alla prevista documentazione.	
2	<b>EREDI DELLE PERSONE DECEDUTE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2018-ADEMPIMENTI</b> Gli eredi delle persone decedute entro il 28 febbraio 2018, hanno la possibilità di procedere a: <ul style="list-style-type: none"><li>- presentare presso un ufficio postale il modello Redditi 2018-PF cui era obbligato il contribuente defunto;</li><li>- regolarizzare, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative a un ottavo del minimo, in relazione all'operato del <i>de cuius</i> e riguardanti, se ne ricorrono le condizioni, sia le infedeli presentazioni delle dichiarazioni inerente al 2016, sia gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2017;</li><li>- regolarizzare le violazioni che risultano commesse nell'anno 2016, con la riduzione delle sanzioni amministrative a un settimo del minimo, nonché nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni amministrative a un sesto del minimo.</li></ul>	
2	<b>FERIE NON GODUTE E MATURE DELL'ANNO 2017-VERSAMENTO CONTRIBUTI</b> Termine utile, in assenza di disposizioni contrattuali, regolamenti aziendali e/o pattuizioni individuali per porre in essere il versamento dei contributi sulle ferie non godute dai lavoratori e maturate nel corso dell'anno 2017, in quanto la scadenza dell'obbligazione contributiva e la relativa collocazione temporale dei contributi sono stabiliti al diciottesimo mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle ferie.	

<b>2</b>	<p><b>GAS METANO-RATA ACCONTO ACCISE</b></p> <p>Termine per procedere al pagamento della rata di acconto mensile determinata con riferimento ai consumi rilevati nel corso dell'anno precedente mediante versamento utilizzando il modello F24, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.</p>
<b>2</b>	<p><b>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ-VERSAMENTO TRIBUTO</b></p> <p>Pagamento, nell'ipotesi di rateizzazione, della <i>terza quota</i> dell'imposta comunale sulla pubblicità, mediante bollettino di conto corrente postale intestato al Comune interessato o all'agente della riscossione incaricato presso le agenzie postali.</p>
<b>2</b>	<p><b>IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE-TERZA RATA BIMESTRALE</b></p> <p>Pagamento, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in maniera virtuale, della <i>terza rata o quota bimestrale</i> dell'imposta assoluta in modo virtuale inerente alla dichiarazione presentata entro lo scorso 31 gennaio, mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e specificando l'appropriato codice tributo.</p>
<b>2</b>	<p><b>IMU-DICHIARAZIONE</b></p> <p>Per soggetti passivi che possiedono immobili che godono totalmente o parzialmente specifiche esenzioni, scade il termine, se ne ricorrono le condizioni, per procedere a presentare la dichiarazione Imu inerente all'anno precedente e riguardante i fabbricati e le aree posseduti al 1° gennaio 2017 o per i quali sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell'imposta di non conoscenza da parte dell'ente interessato.</p> <p>La dichiarazione Imu-Tasi deve essere inviata entro la data in esame in relazione all'anno 2017, tenendo presente che si tratta di un adempimento che deve essere effettuato solamente nel caso in cui siano intervenute variazioni nel possesso che comportano differenze sulla determinazione dell'imposta, e di cui il Comune non sia già a conoscenza.</p>
<b>2</b>	<p><b>IMU-REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI ANNO 2017</b></p> <p>Per i soggetti passivi Imu, scade il termine per procedere alla regolarizzazione agevolata del pagamento dell'Imu dovuta per l'anno precedente, con la sanzione amministrativa mediante pagamento del tributo dovuto, della sanzione amministrativa ridotta nella misura del 3,75%, oltre agli interessi legali.</p>
<b>2</b>	<p><b>INFORMAZIONI SUI RAPPORTI INTRATTENUTI E OPERAZIONI SVOLTE CON I CONTRIBUENTI</b></p> <p>Scade il termine per le assicurazioni, le banche, le Sgr-società di gestione del risparmio, le Sim-società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie e gli altri intermediari finanziari, per procedere a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate e/o all'Agenzia delle dogane e dei monopoli le risposte negative cumulative riguardanti le istanze-richiesta di informazioni sui rapporti intrattenuti e sulle operazioni svolte con i contribuenti consegnate <i>nel corso dello scorso mese di maggio</i>.</p>
<b>2</b>	<p><b>INTERMEDIARI FINANZIARI-SEGNALAZIONE OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA</b></p> <p>Scade il termine per le assicurazioni, le banche, le Sgr-società di gestione del risparmio, le Sim-società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie e gli altri intermediari finanziari, per procedere all'invio telematico all'Anagrafe tributaria delle informazioni e dei dati inerenti al <i>precedente mese di maggio</i> e concernenti, tra l'altro, sia le operazioni di natura finanziaria poste in essere al di fuori di un</p>

	<p>rapporto continuativo, compresi quelli identificativi dei soggetti che le hanno effettuate, sia qualsiasi altro rapporto, specificando anche i dati identificativi dei soggetti che li intrattengono.</p>	
2	<p><b>IVA INFRANNUALE-RIMBORSO E/O COMPENSAZIONE</b> Inizia il termine, che si conclude alla fine del corrente mese, per i contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a € 2.582,28 e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), sono tenuti a procedere alla presentazione del modello Iva TR, che necessariamente si deve riferire solamente al credito maturato nel precedente trimestre solare (mesi di <i>aprile, maggio e giugno</i>).</p>	
2	<p><b>IVAFE-IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO</b> I soggetti interessati devono procedere a corrispondere <i>in unica soluzione o come prima rata o quota</i> senza la maggiorazione dello 0,40%) anche il saldo dell'Ivafe riferita alla stessa annualità, nonché dell'acconto dovuto per l'annualità corrente, tenendo presente che per il versamento si rendono operative le stesse regole previste per l'Irpef (comprese quelle riguardanti importi e date di acconto e saldo).</p>	
2	<p><b>IVIE-IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO</b> I soggetti interessati devono procedere a corrispondere <i>in unica soluzione o come prima rata o quota</i> senza la maggiorazione dello 0,40%) anche il saldo dell'Ivie riferita alla stessa annualità, nonché dell'acconto dovuto per l'annualità corrente, tenendo presente che per il versamento si rendono operative le stesse regole previste per l'Irpef (comprese quelle riguardanti importi e date di acconto e saldo).</p>	
2	<p><b>LAVORATORI AUTONOMI-CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE</b> Pagamento <i>in unica soluzione o della prima rata</i>, da parte dei lavoratori autonomi titolari di reddito di lavoro autonomo, iscritti alla gestione separata Inps e cioè i professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e i professionisti privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica, nonché di aliquota assistenziale e <i>titolari di partita Iva</i>, della contribuzione a titolo di saldo dei contributi per l'anno precedente e di primo acconto nella misura del 40% dei contributi per l'anno in corso.</p>	
2	<p><b>LIBRO CESPITI-REDAZIONE</b> Per i contribuenti titolari di reddito d'impresa, con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare che, entro la data in esame, sono tenuti a porre in essere la presentazione del modello relativo all'adempimento dichiarativo, scade il termine per la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.</p>	
2	<p><b>LIBRO UNICO DEL LAVORO</b> Scade il termine per procedere a effettuare la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati <i>relativi allo scorso mese di maggio</i>.</p>	
2	<p><b>LOCAZIONI-DENUNCIA PER REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI A USO ABITATIVO E RELATIVE PERTINENZE ED ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA</b> Le parti contraenti di contratti di locazione e/o di affitto <i>che hanno optato per il regime della "cedolare secca"</i> devono procedere alla presentazione della denuncia per la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili a uso abitativo e relative pertinenze aventi decorrenza dal giorno 1 <i>dello scorso mese di giugno (anche se la data della stipulazione del contratto è successiva)</i>, nonché</p>	

	dell'esercizio dell'opzione per la cedolare secca.	
2	<b>LOCAZIONI-IMPOSTA DI REGISTRO</b> Le parti contraenti di contratti di locazione e/o di affitto che <i>non hanno optato per il regime della "cedolare secca"</i> devono procedere al versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati il giorno 1° dello <i>scorso mese di giugno</i> o rinnovati tacitamente con decorrenza dalla medesima data, eventualmente corrispondendo anche le sanzioni e gli interessi, utilizzando il modello " <i>F24 versamenti con elementi identificativi</i> " (F24 Elide) e specificando gli appropriati codici tributo.	
2	<b>OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO</b> I soggetti che svolgono attività nei settori degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio devono procedere all'invio dei dati relativi alle <i>contabilità del precedente mese di maggio</i> , nonché procedere al versamento dell'imposta di consumo calcolata sulla base della <i>dichiarazione mensile relativa alle immissioni in consumo nel corso del predetto mese</i> .	
2	<b>OPERATORI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI IN ORO</b> Presentazione da parte di tutti i soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione e persone giuridiche che hanno effettuato <i>nel corso dello scorso mese di maggio</i> transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro a uso prevalentemente industriale, nel territorio dello Stato o con l'estero, della dichiarazione delle operazioni di valore pari o superiore a € 12.500,00.	
2	<b>PAGAMENTI RETRIBUZIONE IN CONTANTI-DIVIETO</b> Con decorrenza dalla data in esame, i datori di lavoro o i committenti non hanno più la possibilità di corrispondere la retribuzione o acconti della medesima per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato, tenendo presente che sono esclusi i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni e quelli rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici.	
2	<b>PERSONE FISICHE CHE PRESENTANO IL MODELLO 730/2018 E CHE DEVONO DICHIARARE ALCUNI REDDITI DI CAPITALE DI FONTE ESTERA, CAPITAL GAINS E/O INVESTIMENTI ALL'ESTERO</b> Termine per la presentazione presso un ufficio postale di alcuni quadri del modello Redditi 2018 PF (quadri RT, RM e RW), per specificare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2018.	
2	<b>PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA GIOCO-COMUNICAZIONE SOMME GIOCATE</b> I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco devono procedere a eseguire la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente.	
2	<b>PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO-RATEIZZAZIONE PER TEMPORANEA SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ</b> I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco devono al pagamento della quota o rata mensile, integrata degli interessi legali, nell'ipotesi di approvazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli della richiesta di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà.	

2	<p><b>RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI-VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA</b></p> <p>Pagamento, se ne ricorrono le condizioni, della rata di riferimento dell'imposta sostitutiva calcolata sul valore dei terreni agricoli ed edificabili e/o sulle partecipazioni "qualificate" e "non qualificate" rivalutati negli anni 2016, 2017 e 2018.</p>
2	<p><b>SOGGETTI IRES-VERSAMENTO IMPOSTE INERENTI AL MODELLO REDDITI SC</b></p> <p>Pagamento delle imposte (Ires e Irap) a titolo di saldo e/o di primo acconto inerenti alla dichiarazione dei redditi (<i>modello Redditi SC</i>), se ne ricorrono le condizioni, da parte dei soggetti Ires (<i>società di capitali ed enti commerciali residenti</i>) con esercizio sociale o periodo d'imposta che si è chiuso alla fine dello scorso mese di dicembre (senza maggiorazioni) o dello scorso mese di novembre (con applicazione della maggiorazione dello 0,40%) utilizzando il modello F24.</p>
2	<p><b>SOSTITUTI D'IMPOSTA MINIMI-VERSAMENTO RITENUTE</b></p> <p>I sostituti di imposta che, nel corso dell'anno solare precedente, hanno erogato esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti e hanno effettuato ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore a € 1.032,91, scade il termine per procedere a eseguire, in luogo degli ordinari versamenti mensili, il pagamento delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta, entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>
2	<p><b>STUDI DI SETTORE</b></p> <p>Pagamento, se ne ricorrono le condizioni, delle maggiori imposte dovute a seguito dell'adeguamento spontaneo dei ricavi o dei compensi conseguiti nel corso dell'anno oggetto di adempimento dichiarativo agli studi di settore, mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>
2	<p><b>TASSA SULLE EMISSIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA E OSSIDI DI AZOTO</b></p> <p>Versamento della rata d'acconto trimestrale della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto SO<sub>2</sub> e NO<sub>x</sub>, calcolata sulla base delle emissioni dell'anno precedente.</p>
2	<p><b>VERSAMENTI INERENTI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI-SOMME DOVUTE</b></p> <p>Pagamento <i>in unica soluzione o della prima rata</i> da parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei contribuenti persone fisiche, delle società semplici e delle società di persone e soggetti equiparati tenuti alla presentazione dell'adempimento dichiarativo con il modello Redditi 2018 PF o SP, delle somme dovute a titolo di saldo per l'anno precedente e di primo acconto per l'anno in corso, <i>senza alcuna maggiorazione</i>, mediante versamento utilizzando il modello F24;</li> <li>• dei soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare tenuti alla presentazione dell'adempimento dichiarativo con il modello Redditi 2018-SC, che hanno approvato il bilancio d'esercizio o il rendiconto entro il 31 maggio 2018 o non hanno approvato il bilancio d'esercizio o il rendiconto, pur sussistendone l'obbligo, entro il 31 maggio 2018 o non devono approvare il bilancio d'esercizio o il rendiconto entro il 31 maggio 2018, delle somme dovute a titolo di saldo per l'anno precedente e di primo acconto per l'anno in corso, <i>senza alcuna maggiorazione</i>, mediante versamento utilizzando il modello F24; nonché pagamento, <i>in unica soluzione o come prima rata, dell'Iva relativa all'anno 2017</i> risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese dal 16 marzo scorso, mediante versamento utilizzando il modello</li> </ul>

	F24.	
2	<p><b>VERSAMENTI INERENTI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI-REGIME DEI CONTRIBUENTI DI VANTAGGIO O COSIDDETTI CONTRIBUENTI MINIMI-PAGAMENTO IMPOSTA</b></p> <p>Le persone fisiche che nel corso del 2017 hanno applicato il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (noto come regime dei "contribuenti minimi"), devono procedere al pagamento, senza alcuna maggiorazione per interessi, del saldo per l'anno 2017 e dell'eventuale primo acconto per l'anno o periodo d'imposta in corso.</p>	
2	<p><b>VERSAMENTI INERENTI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI-REGIME FORFETARIO-PAGAMENTO IMPOSTA</b></p> <p>Le persone fisiche che nel corso del 2017 hanno applicato il regime fiscale forfetario devono procedere al pagamento, senza alcuna maggiorazione per interessi, del saldo per l'anno 2017 e dell'eventuale primo acconto per l'anno o periodo d'imposta in corso.</p>	
3	<p><b>PREU-PRELIEVO UNICO ERARIALE-SOMME GIOCATE</b></p> <p>Per i concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco, collegati alla rete telematica, scade il termine per procedere a eseguire la comunicazione telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli dell'entità delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente.</p>	
5	<p><b>ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO</b></p> <p>I soggetti esercenti attività di trasporto devono procedere, in relazione alle annotazioni eseguite nel corso del mese precedente, all'emissione e all'annotazione della fattura o della nota debito inerente alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone.</p>	
5	<p><b>IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI DEGLI AEROMOBILI</b></p> <p>Versamento dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili da parte dell'esercente aeromobili (cioè da colui il quale assume l'esercizio dell'aeromobile, ai sensi dell'art. 874 del Codice della navigazione - in mancanza della dichiarazione di esercente, si presume tale, fino a prova contraria, il proprietario dell'aeromobile).</p> <p>Le somme dovute devono essere calcolate per tonnellate in base ai decolli e agli atterraggi effettuati nel trimestre negli aeroporti civili.</p>	
5	<p><b>IVA E IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - ANNOTAZIONE ABBONAMENTI</b></p> <p>Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le pro loco, le bande musicali, i cori e le compagnie teatrali amatoriali, nonché le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare devono procedere a eseguire l'annotazione nel previsto prospetto degli abbonamenti che sono stati rilasciati nel corso del mese precedente.</p>	
6	<p><b>AGENZIA DELLE DOGANE-DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ</b></p> <p>Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi alle contabilità <i>del mese precedente</i> da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali)</i> che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici;</li> <li>- <i>depositari autorizzati</i> del settore alcoli;</li> <li>- <i>depositari autorizzati</i> che svolgono attività nella fabbricazione di aromi;</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>destinatari registrati (ex operatori professionali o rappresentanti fiscali)</i> che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche;</li><li>- <i>depositari autorizzati</i> che svolgono attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra;</li><li>- <i>destinatari registrati (ex operatori qualificati come operatori professionali registrati)</i>, che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.</li></ul>	
6	<b>AGENZIA DELLE DOGANE-RIEPILOGO DEL MOVIMENTO MENSILE D'IMPOSTA</b> Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi al riepilogo del movimento mensile d'imposta e agli accrediti d'imposta utilizzati nel corso <i>del mese precedente</i> da parte sia dei <i>depositari autorizzati</i> del settore prodotti energetici, sia dei <i>depositari autorizzati</i> del settore alcoli.	
9	<b>ASSISTENZA FISCALE-MODELLO 730-SOSTITUTO D'IMPOSTA</b> I lavoratori dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente, a esclusione dei collaboratori coordinati e continuativi, devono procedere alla presentazione al datore di lavoro o al sostituto d'imposta che ha comunicato, entro il 15 gennaio scorso, l'intenzione di prestare assistenza fiscale diretta del modello 730, avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello 730 "ordinario" già compilato, nonché la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef (modello 730-1).	
9	<b>CONSEGNA MOD.730-CAF O PROFESSIONISTI INTERMEDIARI ABILITATI</b> Scade il termine per procedere a consegnare al contribuente da parte dei Caf-dipendenti o dei professionisti abilitati della copia del modello 730 elaborato unitamente all'inerente prospetto di liquidazione (modello 730-3) per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno scorso.	
9	<b>CONSEGNA MOD.730-SOSTITUTI D'IMPOSTA</b> Scade il termine per procedere a consegnare al contribuente da parte dei sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, dopo aver effettuato il controllo della regolarità formale dell'adempimento dichiarativo e il calcolo delle imposte, della copia del modello 730 elaborato unitamente all'inerente prospetto di liquidazione (modello 730-3). Inoltre, se ne ricorrono le condizioni, il sostituto d'imposta, entro la data in esame, deve anche rilasciare ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte.	
9	<b>MOD. 730-CAF O PROFESSIONISTI INTERMEDIARI ABILITATI</b> Entro la data in esame i Caf o i professionisti intermediari abilitati sono tenuti sia a rilasciare la ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni dallo stesso presentate nel periodo dal 23 al 30 giugno scorso, sia a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle medesime, per gli adempimenti dichiarativi presentati dal contribuente nel periodo dal 23 al 30 giugno scorso. Inoltre, sempre entro la data in esame, se ne ricorrono le condizioni, i Caf e i professionisti intermediari abilitati devono anche procedere a verificare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione e a effettuare il calcolo delle imposte, nonché a consegnare al contribuente la copia della dichiarazione mod.	

	730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dallo stesso nel periodo dal 23 al 30 giugno scorso.	
10	<b>AGENZIA DELLE DOGANE E PRODOTTI ENERGETICI</b> Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità <i>dello scorso mese di maggio</i> da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici.	
10	<b>FONDO ANTONIO PASTORE-CONTRIBUZIONE</b> Versamento trimestrale da parte delle aderenti aziende di commercio, alberghiero, spedizione e trasporto dei premi dovuti per l'assicurazione polivalente supplementare <i>ex Previr</i> (Fondo Antonio Pastore) a favore e nell'interesse dei dirigenti in servizio presso le predette aziende e altre iscritte al Fondo di previdenza Mario Negri.	
10	<b>FONDO FASDAC MARIO BESUSSO-CONTRIBUZIONE</b> Versamento trimestrale dei contributi assistenziali dovuti al Fasdac "Mario Besusso", che è il Fondo di Assistenza Sanitaria per i dirigenti delle aziende commerciali, di trasporto e spedizione, dei magazzini generali, degli alberghi e delle agenzie marittime.	
10	<b>FONDO MARIO NEGRI-CONTRIBUZIONE</b> Pagamento trimestrale, da parte delle aziende datrici di lavoro interessate, dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, <i>nonché</i> dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali.	
10	<b>LAVORATORI DOMESTICI-CONTRIBUTI</b> Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ai lavoratori domestici <i>per il precedente trimestre solare (mesi di aprile, maggio e giugno)</i> , la cui determinazione deve avvenire in relazione all'orario di lavoro svolto (inferiore o superiore alle 24 ore settimanali).	
13	<b>ESERCENTI I DEPOSITI COMMERCIALI NEL SETTORE DELL'ALCOLE E DELLE BEVANDE ALCOLICHE</b> Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità dello scorso <i>mese di maggio (secondo mese precedente a quello in corso)</i> da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.	
15	<b>FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 300,00</b> Annotazione in modo cumulativo in un documento riepilogativo delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a € 300,00.	
15	<b>IMPRESE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE COMMERCIALE O DI SERVIZI</b> In presenza dell'avvenuto esercizio dell'apposita opzione, le imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi devono procedere all'invio telematico all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, dell'entità dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, inerenti al mese precedente, in sostituzione dell'obbligo di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale.	
15	<b>OPERATORI ESERCENTI I DEPOSITI COMMERCIALI</b> Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità dello scorso <i>mese di</i>	

*maggio* da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.

## Indici & dati

### **Coefficienti di rivalutazione del TFR<sup>1</sup>**

Anno 2018	TFR maturato nel periodo		Indice Istat	Differenza	Incidenza percentuale	75% di E	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
	dal	al						
Mese di maggio	A	B	C	D	E	F	G	H
	15 mag.	14 giu.	102,0	0,9	0,890208	0,667656	0,625	<b>1,292656</b>

**Modalità calcolo coefficiente di rivalutazione del TFR - trattamento di fine rapporto**

Nel mese di maggio 2018 il coefficiente per rivalutare le quote di TFR-Trattamento di fine rapporto accantonate è risultato pari a **"1,292656"**.

Per individuare tale coefficiente si deve fare riferimento all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, escludendo i "tabacchi lavorati", tenendo presente che, per il mese in argomento, si deve procedere:

- a determinare la differenza tra l'indice di dicembre 2017 (101,1) e quello oggetto di rivalutazione (102,0), pari a "0,9" [102,0 – 101,1], che consente di calcolare l'effettiva percentuale da considerare nei conteggi della rivalutazione che risulta pari a: 0,890208 [(101,1 : 102,0) x 100];
- a ridurre il valore dell'incidenza percentuale predetta al 75% e cioè da "0,890208" a "0,667656" (75% di 0,890208);
- ad aggiungere il tasso fisso dello 0,125 mensile (pari a 1,50 annuale) che per il mese in esame è pari alla "0,625" [0,125 x 5];

in modo da pervenire all'individuazione del *coefficiente di rivalutazione* da applicare, nel periodo temporale di competenza, all'accantonamento del TFR pari a **"1,292656"** [0,667656 + 0,625].

### **TFR: Serie storiche**

Mese	Periodo di riferimento	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Gennaio	15/1-14/2	0,421736	0,349327	0,125000	0,125000	0,265056	0,265845	0,413462	0,421749	0,235457	0,125000
Febbraio	15/2-14/3	0,546736	0,773430	0,250000	0,250000	0,320028	0,390845	0,826923	0,769960	0,470913	0,250000
Marzo	15/3-14/4	0,820104	0,898430	0,375000	0,375000	0,445028	0,656690	1,240385	1,192576	0,761598	0,375000
Aprile	15/4-14/5	0,945104	1,247757	0,500000	0,570093	0,710084	0,781690	1,725962	1,689595	1,162739	0,667286
Maggio	15/5-14/6	<b>1,292656</b>	1,223205	0,625000	0,765187	0,765056	0,906690	1,778846	1,888999	1,342968	0,959572
Giugno	15/6-14/7		1,273430	0,750000	0,960280	0,960084	1,172535	2,048077	2,088403	1,467968	1,196097
Luglio	15/7-14/8		1,398430	0,945093	1,015187	1,015056	1,367958	2,245192	2,436615	1,869109	1,321097
Agosto	15/8-14/9		1,822532	1,220234	1,280374	1,280112	1,774648	2,730769	2,784827	2,159794	1,724907
Settembre	15/9-14/10		1,723205	1,195093	1,125000	1,125000	1,617958	2,855769	2,909827	2,063881	1,626859
Ottobre	15/10-14/11		1,698684	1,320093	1,390187	1,320028	1,672535	2,980769	3,332442	2,354566	1,807621
Novembre	15/11-14/12		1,748878	1,445093	1,375000	1,375000	1,586268	2,961538	3,531846	2,534794	1,988383
Dicembre	15/12-14/1		2,098205	1,795304	1,500000	1,500000	1,922535	3,302885	3,880058	2,935935	2,224907

<sup>1</sup> Elaborazione dati aggiornata al 15 maggio 2018.

## **Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati<sup>2</sup>**

*(fonte individuativa dati: Istat)*

<b>Anno</b>	<b>Gen.</b>	<b>Feb.</b>	<b>Mar.</b>	<b>Apr.</b>	<b>Mag.</b>	<b>Giu.</b>	<b>Lug.</b>	<b>Ago.</b>	<b>Set.</b>	<b>Ott.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dic.</b>	<b>Media</b>
<b>2000</b>	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4	112,1
<b>2001</b>	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0	115,1
<b>2002</b>	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1	117,9
<b>2003</b>	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8	120,8
<b>2004</b>	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9	123,2
<b>2005</b>	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3	125,3
<b>2006</b>	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4	127,8
<b>2007</b>	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8	130,0
<b>2008</b>	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5	134,2
<b>2009</b>	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8	135,2
<b>2010</b>	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4	137,3
<b>Base 2010=100</b>													
<b>Il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 è pari a 1,3730</b>													
<b>Anno</b>	<b>Gen.</b>	<b>Feb.</b>	<b>Mar.</b>	<b>Apr.</b>	<b>Mag.</b>	<b>Giu.</b>	<b>Lug.</b>	<b>Ago.</b>	<b>Set.</b>	<b>Ott.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dic.</b>	<b>Media</b>
<b>2011</b>	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0	102,7
<b>2012</b>	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5	105,8
<b>2013</b>	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1	107,0
<b>2014</b>	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0	107,2
<b>2015</b>	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0	107,1
<b>Base 2010=100</b>													
<b>Il coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015=100 è pari a 1,0710</b>													
<b>Anno</b>	<b>Gen.</b>	<b>Feb.</b>	<b>Mar.</b>	<b>Apr.</b>	<b>Mag.</b>	<b>Giu.</b>	<b>Lug.</b>	<b>Ago.</b>	<b>Set.</b>	<b>Ott.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dic.</b>	<b>Media</b>
<b>2016</b>	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100,0	100,0	100,0	100,3	99,9
<b>2017</b>	100,6	101,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1	101,0
<b>2018</b>	101,5	101,5	101,7	101,7	102,0								

<sup>2</sup> Elaborazione dati aggiornata al 15 maggio 2018.

## **Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente<sup>3</sup>**

*(fonte individuativa dati: Istat)*

<b>Anno</b>	<b>Gen.</b>	<b>Feb.</b>	<b>Mar.</b>	<b>Apr.</b>	<b>Mag.</b>	<b>Giu.</b>	<b>Lug.</b>	<b>Ago.</b>	<b>Set.</b>	<b>Ott.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dic.</b>
<b>2000</b>	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
<b>2001</b>	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
<b>2002</b>	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
<b>2003</b>	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
<b>2004</b>	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
<b>2005</b>	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
<b>2006</b>	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
<b>2007</b>	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
<b>2008</b>	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
<b>2009</b>	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
<b>2010</b>	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
<b>2011</b>	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
<b>2012</b>	3,2	3,3	3,2	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,1	2,7	2,4	2,4
<b>2013</b>	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
<b>2014</b>	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,1
<b>2015</b>	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
<b>2016</b>	0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	0,1	-0,1	0,1	0,4
<b>2017</b>	0,9	1,5	1,4	1,7	1,4	1,1	1,0	1,2	1,1	0,9	0,8	0,8
<b>2018</b>	0,9	0,5	0,7	0,4	0,3							

<sup>3</sup> Elaborazione dati aggiornata al 15 maggio 2018.

## ***Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti<sup>4</sup>***

*(fonte individuativa dati: Istat)*

<b>Anno</b>	<b>Gen.</b>	<b>Feb.</b>	<b>Mar.</b>	<b>Apr.</b>	<b>Mag.</b>	<b>Giu.</b>	<b>Lug.</b>	<b>Ago.</b>	<b>Set.</b>	<b>Ott.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dic.</b>
<b>2000</b>	3,5	3,6	3,9	3,8	3,9	4,2	4,4	4,3	4,4	4,4	4,8	4,9
<b>2001</b>	5,3	5,4	5,3	5,3	5,4	5,6	5,4	5,4	5,2	5,3	5,1	5,1
<b>2002</b>	5,4	5,3	5,3	5,5	5,4	5,2	5,1	5,3	5,2	5,2	5,0	5,0
<b>2003</b>	5,0	4,8	5,1	4,9	4,7	4,6	4,9	5,0	5,2	5,0	5,1	5,0
<b>2004</b>	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,4	4,1	4,1	4,0
<b>2005</b>	3,6	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,7	3,8	3,5	3,7
<b>2006</b>	3,8	3,7	3,8	3,7	3,9	3,7	3,9	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6
<b>2007</b>	3,7	3,6	3,6	3,4	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	4,1	4,4
<b>2008</b>	4,4	4,4	4,8	4,8	5,0	5,4	5,6	5,5	5,3	5,5	5,0	4,8
<b>2009</b>	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	3,9	4,1	3,8	3,6	3,3	3,0
<b>2010</b>	2,9	2,8	2,5	2,6	2,2	1,7	1,6	1,8	1,7	1,9	2,4	2,9
<b>2011</b>	3,5	3,6	4,0	4,3	4,2	4,1	4,4	4,3	4,6	5,0	5,0	5,1
<b>2012</b>	5,4	5,6	5,8	5,9	5,8	6,0	5,7	5,9	6,2	6,0	5,7	5,7
<b>2013</b>	5,4	5,1	4,9	4,4	4,3	4,4	4,2	4,3	3,9	3,4	3,0	3,0
<b>2014</b>	2,8	2,3	1,9	1,6	1,6	1,5	1,3	1,0	0,7	0,8	0,8	0,5
<b>2015</b>	-0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,1	0,2	-0,1
<b>2016</b>	-0,5	-0,6	-0,5	-0,7	-0,5	-0,4	-0,2	-0,2	0,0	-0,1	0,1	0,4
<b>2017</b>	1,2	1,3	1,1	1,3	1,0	0,8	0,9	1,1	1,2	0,8	0,9	1,2
<b>2018</b>	1,8	2,0	2,1	2,1	2,3							

<sup>4</sup> Elaborazione dati aggiornata al 15 maggio 2018.

## ***Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947<sup>5</sup>***

*(fonte individuativa dati: Istat)*

<b>Anno</b>	<b>Gen.</b>	<b>Feb.</b>	<b>Mar.</b>	<b>Apr.</b>	<b>Mag.</b>	<b>Giu.</b>	<b>Lug.</b>	<b>Ago.</b>	<b>Set.</b>	<b>Ott.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dic.</b>	<b>Anno</b>
1947	49,322	48,294	46,951	43,093	41,073	38,562	37,358	35,412	33,672	33,766	35,304	36,419	39,233
1948	37,071	37,468	36,492	36,357	36,829	37,125	39,011	37,457	36,560	37,103	36,856	36,508	37,054
1949	36,007	36,202	36,043	35,531	35,565	35,972	37,001	36,560	36,739	37,568	37,474	37,762	36,518
1950	37,909	37,813	38,336	37,774	37,712	37,217	37,211	36,565	35,850	36,289	35,921	35,835	37,017
1951	35,334	34,713	34,525	33,761	33,721	33,276	33,289	33,407	33,420	33,329	33,125	33,142	33,739
1952	33,246	32,881	32,784	32,629	32,504	32,290	32,212	32,196	31,966	31,906	31,866	31,986	32,364
1953	32,034	31,974	31,978	31,668	31,480	31,391	31,866	31,958	31,814	31,692	31,539	31,613	31,747
1954	31,570	31,438	31,531	31,333	30,938	30,685	30,574	30,604	30,648	30,699	30,560	30,516	30,915
1955	30,527	30,596	30,527	30,276	30,002	29,802	29,910	29,861	29,953	29,960	29,833	29,636	30,073
1956	29,430	29,041	28,701	28,528	28,379	28,496	28,560	28,547	28,471	28,627	28,595	28,442	28,647
1957	28,165	28,334	28,474	28,493	28,391	28,334	28,162	28,137	28,008	27,782	27,586	27,429	28,103
1958	27,154	27,268	27,230	26,806	26,530	26,351	26,417	26,538	26,624	26,882	26,979	27,114	26,820
1959	27,008	27,085	27,160	27,111	27,036	27,042	27,073	27,033	26,902	26,724	26,557	26,475	26,930
1960	26,264	26,370	26,466	26,420	26,308	26,205	26,135	26,178	26,200	26,192	26,071	26,002	26,235
1961	25,797	25,784	25,768	25,613	25,523	25,482	25,513	25,464	25,388	25,350	25,160	25,044	25,490
1962	24,820	24,795	24,652	24,345	24,345	24,230	24,138	24,184	24,070	23,979	23,889	23,645	24,253
1963	23,257	22,840	22,738	22,617	22,617	22,617	22,637	22,597	22,379	22,165	22,165	22,031	22,557
1964	21,823	21,767	21,675	21,583	21,492	21,295	21,171	21,136	21,048	20,927	20,842	20,757	21,295
1965	20,656	20,623	20,573	20,523	20,457	20,408	20,343	20,327	20,294	20,278	20,262	20,182	20,408
1966	20,118	20,118	20,102	20,039	19,992	20,008	19,992	20,008	20,008	19,945	19,883	19,821	20,008
1967	19,770	19,790	19,751	19,712	19,673	19,635	19,596	19,558	19,482	19,501	19,501	19,501	19,615
1968	19,425	19,444	19,425	19,387	19,368	19,387	19,406	19,387	19,350	19,331	19,312	19,238	19,368
1969	19,183	19,183	19,109	19,019	18,983	18,911	18,786	18,734	18,681	18,594	18,526	18,440	18,840
1970	18,339	18,205	18,156	18,074	18,009	17,976	17,944	17,896	17,753	17,675	17,581	17,504	17,928
1971	17,440	17,389	17,305	17,255	17,156	17,107	17,042	17,009	16,897	16,818	16,771	16,739	17,074
1972	16,646	16,554	16,508	16,463	16,358	16,269	16,195	16,108	15,950	15,740	15,630	15,590	16,166
1973	15,402	15,258	15,129	14,952	14,743	14,647	14,576	14,505	14,435	14,274	14,117	13,887	14,647
1974	13,706	13,480	13,096	12,935	12,751	12,511	12,213	11,968	11,589	11,354	11,184	11,087	12,263
1975	10,958	10,833	10,820	10,671	10,602	10,496	10,435	10,381	10,286	10,157	10,072	9,977	10,466
1976	9,878	9,717	9,516	9,241	9,087	9,045	8,991	8,915	8,758	8,473	8,296	8,194	8,982
1977	8,165	7,984	7,865	7,783	7,683	7,612	7,554	7,504	7,423	7,344	7,238	7,203	7,605
1978	7,134	7,061	6,990	6,915	6,841	6,784	6,733	6,703	6,614	6,542	6,485	6,439	6,764
1979	6,316	6,224	6,148	6,048	5,972	5,913	5,859	5,802	5,663	5,534	5,463	5,375	5,844
1980	5,204	5,115	5,069	4,990	4,946	4,900	4,819	4,770	4,671	4,592	4,498	4,440	4,824
1981	4,381	4,303	4,243	4,184	4,126	4,085	4,050	4,023	3,967	3,890	3,825	3,786	4,064
1982	3,736	3,688	3,654	3,621	3,581	3,547	3,496	3,433	3,385	3,320	3,277	3,255	3,493
1983	3,209	3,167	3,138	3,106	3,076	3,059	3,030	3,019	2,980	2,931	2,901	2,887	3,038
1984	2,853	2,823	2,803	2,784	2,768	2,752	2,742	2,735	2,715	2,687	2,671	2,653	2,747
1985	2,626	2,599	2,581	2,559	2,544	2,531	2,523	2,518	2,507	2,478	2,460	2,444	2,530

<sup>5</sup> Elaborazione dati aggiornata al 15 maggio 2018.

**Circ. n. 12/2018**  
**Periodo 1-15 Luglio 2018**

1986	2,432	2,416	2,407	2,400	2,391	2,382	2,382	2,377	2,371	2,357	2,349	2,342	2,384
1987	2,327	2,319	2,310	2,304	2,295	2,287	2,281	2,275	2,259	2,239	2,233	2,229	2,279
1988	2,217	2,211	2,202	2,194	2,188	2,181	2,175	2,166	2,155	2,138	2,120	2,113	2,171
1989	2,097	2,080	2,070	2,057	2,048	2,038	2,033	2,030	2,020	2,001	1,993	1,984	2,037
1990	1,972	1,958	1,951	1,943	1,938	1,930	1,923	1,911	1,900	1,884	1,872	1,865	1,920
1991	1,852	1,835	1,830	1,822	1,815	1,806	1,802	1,798	1,790	1,776	1,763	1,759	1,804
1992	1,745	1,741	1,733	1,726	1,717	1,711	1,709	1,707	1,701	1,691	1,682	1,679	1,711
1993	1,673	1,666	1,663	1,657	1,650	1,642	1,636	1,635	1,633	1,622	1,615	1,615	1,642
1994	1,605	1,599	1,596	1,592	1,586	1,583	1,579	1,576	1,572	1,563	1,557	1,552	1,580
1995	1,546	1,533	1,521	1,513	1,504	1,496	1,495	1,489	1,486	1,478	1,469	1,466	1,500
1996	1,465	1,460	1,456	1,448	1,442	1,439	1,442	1,441	1,437	1,435	1,431	1,430	1,444
1997	1,427	1,426	1,424	1,423	1,419	1,419	1,419	1,419	1,416	1,412	1,408	1,408	1,419
1998	1,404	1,400	1,400	1,398	1,395	1,394	1,394	1,393	1,391	1,389	1,388	1,388	1,394
1999	1,386	1,384	1,381	1,376	1,374	1,374	1,371	1,371	1,367	1,365	1,360	1,359	1,372
2000	1,357	1,351	1,348	1,346	1,343	1,338	1,336	1,336	1,333	1,330	1,324	1,323	1,338
2001	1,317	1,312	1,311	1,307	1,303	1,301	1,301	1,301	1,300	1,296	1,294	1,293	1,303
2002	1,287	1,283	1,280	1,277	1,274	1,272	1,271	1,269	1,267	1,264	1,260	1,259	1,272
2003	1,254	1,252	1,248	1,246	1,245	1,244	1,241	1,239	1,235	1,234	1,231	1,231	1,242
2004	1,229	1,225	1,224	1,221	1,219	1,216	1,215	1,214	1,214	1,214	1,211	1,211	1,217
2005	1,211	1,207	1,205	1,201	1,199	1,197	1,194	1,192	1,191	1,189	1,189	1,188	1,197
2006	1,185	1,182	1,180	1,177	1,174	1,173	1,170	1,168	1,168	1,170	1,169	1,168	1,174
2007	1,167	1,165	1,163	1,161	1,157	1,155	1,152	1,150	1,150	1,147	1,142	1,138	1,154
2008	1,135	1,132	1,126	1,124	1,118	1,113	1,108	1,107	1,109	1,109	1,114	1,115	1,118
2009	1,118	1,115	1,115	1,113	1,110	1,109	1,109	1,104	1,108	1,107	1,106	1,104	1,109
2010	1,103	1,101	1,099	1,095	1,094	1,094	1,090	1,088	1,091	1,088	1,088	1,084	1,092
2011	1,079	1,076	1,072	1,067	1,066	1,065	1,062	1,059	1,059	1,054	1,053	1,050	1,064
2012	1,046	1,042	1,038	1,034	1,034	1,033	1,032	1,027	1,027	1,027	1,029	1,026	1,033
2013	1,024	1,024	1,022	1,022	1,022	1,020	1,019	1,015	1,019	1,020	1,023	1,020	1,021
2014	1,018	1,019	1,019	1,017	1,018	1,017	1,018	1,016	1,020	1,019	1,021	1,021	1,019
2015	1,026	1,023	1,021	1,020	1,019	1,018	1,019	1,017	1,021	1,019	1,021	1,021	1,020
2016	1,023	1,025	1,024	1,024	1,023	1,021	1,020	1,018	1,020	1,020	1,020	1,017	1,021
2017	1,014	1,010	1,010	1,007	1,009	1,010	1,010	1,006	1,009	1,011	1,012	1,009	1,010
2018	1,005	1,005	1,003	1,003	1,000								

## ***Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati<sup>6</sup>***

*(fonte individuativa dati: Istat)*

<b>Anno</b>	<b>Gen.</b>	<b>Feb.</b>	<b>Mar.</b>	<b>Apr.</b>	<b>Mag.</b>	<b>Giu.</b>	<b>Lug.</b>	<b>Ago.</b>	<b>Set.</b>	<b>Ott.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dic.</b>	<b>Anno</b>
1947	4.832,2	4.729,4	4.595,1	4.209,3	4.007,3	3.756,2	3.635,8	3.441,2	3.267,2	3.276,6	3.430,4	3.541,9	3.823,3
1948	3.607,1	3.646,8	3.549,2	3.535,7	3.582,9	3.612,5	3.801,1	3.645,7	3.556,0	3.610,3	3.585,6	3.550,8	3.605,4
1949	3.500,7	3.520,2	3.504,3	3.453,1	3.456,5	3.497,2	3.600,1	3.556,0	3.573,9	3.656,8	3.647,4	3.676,2	3.551,8
1950	3.690,9	3.681,3	3.733,6	3.677,4	3.671,2	3.621,7	3.621,1	3.556,5	3.485,0	3.528,9	3.492,1	3.483,5	3.601,7
1951	3.433,4	3.371,3	3.352,5	3.276,1	3.272,1	3.227,6	3.228,9	3.240,7	3.242,0	3.232,9	3.212,5	3.214,2	3.273,9
1952	3.224,6	3.188,1	3.178,4	3.162,9	3.150,4	3.129,0	3.121,2	3.119,6	3.096,6	3.090,6	3.086,6	3.098,6	3.136,4
1953	3.103,4	3.097,4	3.097,8	3.066,8	3.048,0	3.039,1	3.086,6	3.095,8	3.081,4	3.069,2	3.053,9	3.061,3	3.074,7
1954	3.057,0	3.043,8	3.053,1	3.033,3	2.993,8	2.968,5	2.957,4	2.960,4	2.964,8	2.969,9	2.956,0	2.951,6	2.991,5
1955	2.952,7	2.959,6	2.952,7	2.927,6	2.900,2	2.880,2	2.891,0	2.886,1	2.895,3	2.896,0	2.883,3	2.863,6	2.907,3
1956	2.843,0	2.804,1	2.770,1	2.752,8	2.737,9	2.749,6	2.756,0	2.754,7	2.747,1	2.762,7	2.759,5	2.744,2	2.764,7
1957	2.716,5	2.733,4	2.747,4	2.749,3	2.739,1	2.733,4	2.716,2	2.713,7	2.700,8	2.678,2	2.658,6	2.642,9	2.710,3
1958	2.615,4	2.626,8	2.623,0	2.580,6	2.553,0	2.535,1	2.541,7	2.553,8	2.562,4	2.588,2	2.597,9	2.611,4	2.582,0
1959	2.600,8	2.608,5	2.616,0	2.611,1	2.603,6	2.604,2	2.607,3	2.603,3	2.590,2	2.572,4	2.555,7	2.547,5	2.593,0
1960	2.526,4	2.537,0	2.546,6	2.542,0	2.530,8	2.520,5	2.513,5	2.517,8	2.520,0	2.519,2	2.507,1	2.500,2	2.523,5
1961	2.479,7	2.478,4	2.476,8	2.461,3	2.452,3	2.448,2	2.451,3	2.446,4	2.438,8	2.435,0	2.416,0	2.404,4	2.449,0
1962	2.382,0	2.379,5	2.365,2	2.334,5	2.334,5	2.323,0	2.313,8	2.318,4	2.307,0	2.297,9	2.288,9	2.264,5	2.325,3
1963	2.225,7	2.184,0	2.173,8	2.161,7	2.161,7	2.161,7	2.163,7	2.159,7	2.137,9	2.116,5	2.116,5	2.103,1	2.155,7
1964	2.082,3	2.076,7	2.067,5	2.058,3	2.049,2	2.029,5	2.017,1	2.013,6	2.004,8	1.992,7	1.984,2	1.975,7	2.029,5
1965	1.965,6	1.962,3	1.957,3	1.952,3	1.945,7	1.940,8	1.934,3	1.932,7	1.929,4	1.927,8	1.926,2	1.918,2	1.940,8
1966	1.911,8	1.911,8	1.910,2	1.903,9	1.899,2	1.900,8	1.899,2	1.900,8	1.900,8	1.894,5	1.888,3	1.882,1	1.900,8
1967	1.877,0	1.879,0	1.875,1	1.871,2	1.867,3	1.863,5	1.859,6	1.855,8	1.848,2	1.850,1	1.850,1	1.850,1	1.861,5
1968	1.842,5	1.844,4	1.842,5	1.838,7	1.836,8	1.838,7	1.840,6	1.838,7	1.835,0	1.833,1	1.831,2	1.823,8	1.836,8
1969	1.818,3	1.818,3	1.810,9	1.801,9	1.798,3	1.791,1	1.778,6	1.773,4	1.768,1	1.759,4	1.752,6	1.744,0	1.784,0
1970	1.733,9	1.720,5	1.715,6	1.707,4	1.700,9	1.697,6	1.694,4	1.689,6	1.675,3	1.667,5	1.658,1	1.650,4	1.692,8
1971	1.644,0	1.638,9	1.630,5	1.625,5	1.615,6	1.610,7	1.604,2	1.600,9	1.589,7	1.581,8	1.577,1	1.573,9	1.607,4
1972	1.564,6	1.555,4	1.550,8	1.546,3	1.535,8	1.526,9	1.519,5	1.510,8	1.495,0	1.474,0	1.463,0	1.459,0	1.516,6
1973	1.440,2	1.425,8	1.412,9	1.395,2	1.374,3	1.364,7	1.357,6	1.350,5	1.343,5	1.327,4	1.311,7	1.288,7	1.364,7
1974	1.270,6	1.248,0	1.209,6	1.193,5	1.175,1	1.151,1	1.121,3	1.096,8	1.058,9	1.035,4	1.018,4	1.008,7	1.126,3
1975	995,8	983,3	982,0	967,1	960,2	949,6	943,5	938,1	928,6	915,7	907,2	897,7	946,6
1976	887,8	871,7	851,6	824,1	808,7	804,5	799,1	791,5	775,8	747,3	729,6	719,4	798,2
1977	716,5	698,4	686,5	678,3	668,3	661,2	655,4	650,4	642,3	634,4	623,8	620,3	660,5
1978	613,4	606,1	599,0	591,5	584,1	578,4	573,3	570,3	561,4	554,2	548,5	543,9	576,4
1979	531,6	522,4	514,8	504,8	497,2	491,3	485,9	480,2	466,3	453,4	446,3	437,5	484,4
1980	420,4	411,5	406,9	399,0	394,6	390,0	381,9	377,0	367,1	359,2	349,8	344,0	382,4
1981	338,1	330,3	324,3	318,4	312,6	308,5	305,0	302,3	296,7	289,0	282,5	278,6	306,4
1982	273,6	268,8	265,4	262,1	258,1	254,7	249,6	243,3	238,5	232,0	227,7	225,5	249,3
1983	220,9	216,7	213,8	210,6	207,6	205,9	203,0	201,9	198,0	193,1	190,1	188,7	203,8
1984	185,3	182,3	180,3	178,4	176,8	175,2	174,2	173,5	171,5	168,7	167,1	165,3	174,7
1985	162,6	159,9	158,1	155,9	154,4	153,1	152,3	151,8	150,7	147,8	146,0	144,4	153,0
1986	143,2	141,6	140,7	140,0	139,1	138,2	138,2	137,7	137,1	135,7	134,9	134,2	138,4

<sup>6</sup> Elaborazione dati aggiornata al 15 maggio 2018.

**Circ. n. 12/2018**  
**Periodo 1-15 Luglio 2018**

1987	132,7	131,9	131,0	130,4	129,5	128,7	128,1	127,5	125,9	123,9	123,3	122,9	127,9
1988	121,7	121,1	120,2	119,4	118,8	118,1	117,5	116,6	115,5	113,8	112,0	111,3	117,1
1989	109,7	108,0	107,0	105,7	104,8	103,8	103,3	103,0	102,0	100,1	99,3	98,4	103,7
1990	97,2	95,8	95,1	94,3	93,8	93,0	92,3	91,1	90,0	88,4	87,2	86,5	92,0
1991	85,2	83,5	83,0	82,2	81,5	80,6	80,2	79,8	79,0	77,6	76,3	75,9	80,4
1992	74,5	74,1	73,3	72,6	71,7	71,1	70,9	70,7	70,1	69,1	68,2	67,9	71,1
1993	67,3	66,6	66,3	65,7	65,0	64,2	63,6	63,5	63,3	62,2	61,5	61,5	64,2
1994	60,5	59,9	59,6	59,2	58,6	58,3	57,9	57,6	57,2	56,3	55,7	55,2	58,0
1995	54,6	53,3	52,1	51,3	50,4	49,6	49,5	48,9	48,6	47,8	46,9	46,6	50,0
1996	46,5	46,0	45,6	44,8	44,2	43,9	44,2	44,1	43,7	43,5	43,1	43,0	44,4
1997	42,7	42,6	42,4	42,3	41,9	41,9	41,9	41,9	41,6	41,2	40,8	40,8	41,9
1998	40,4	40,0	40,0	39,8	39,5	39,4	39,4	39,3	39,1	38,9	38,8	38,8	39,4
1999	38,6	38,4	38,1	37,6	37,4	37,4	37,1	37,1	36,7	36,5	36,0	35,9	37,2
2000	35,7	35,1	34,8	34,6	34,3	33,8	33,6	33,6	33,3	33,0	32,4	32,3	33,8
2001	31,7	31,2	31,1	30,7	30,3	30,1	30,1	30,1	30,0	29,6	29,4	29,3	30,3
2002	28,7	28,3	28,0	27,7	27,4	27,2	27,1	26,9	26,7	26,4	26,0	25,9	27,2
2003	25,4	25,2	24,8	24,6	24,5	24,4	24,1	23,9	23,5	23,4	23,1	23,1	24,2
2004	22,9	22,5	22,4	22,1	21,9	21,6	21,5	21,4	21,4	21,4	21,1	21,1	21,7
2005	21,1	20,7	20,5	20,1	19,9	19,7	19,4	19,2	19,1	18,9	18,9	18,8	19,7
2006	18,5	18,2	18,0	17,7	17,4	17,3	17,0	16,8	16,8	17,0	16,9	16,8	17,4
2007	16,7	16,5	16,3	16,1	15,7	15,5	15,2	15,0	15,0	14,7	14,2	13,8	15,4
2008	13,5	13,2	12,6	12,4	11,8	11,3	10,8	10,7	10,9	10,9	11,4	11,5	11,8
2009	11,8	11,5	11,5	11,3	11,0	10,9	10,9	10,4	10,8	10,7	10,6	10,4	10,9
2010	10,3	10,1	9,9	9,5	9,4	9,4	9,0	8,8	9,1	8,8	8,8	8,4	9,2
2011	7,9	7,6	7,2	6,7	6,6	6,5	6,2	5,9	5,9	5,4	5,3	5,0	6,4
2012	4,6	4,2	3,8	3,4	3,4	3,3	3,2	2,7	2,7	2,7	2,9	2,6	3,3
2013	2,4	2,4	2,2	2,2	2,2	2,0	1,9	1,5	1,9	2,0	2,3	2,0	2,1
2014	1,8	1,9	1,9	1,7	1,8	1,7	1,8	1,6	2,0	1,9	2,1	2,1	1,9
2015	2,6	2,3	2,1	2,0	1,9	1,8	1,9	1,7	2,1	1,9	2,1	2,1	2,0
2016	2,3	2,5	2,4	2,4	2,3	2,1	2,0	1,8	2,0	2,0	2,0	1,7	2,1
2017	1,4	1,0	1,0	0,7	0,9	1,0	1,0	0,6	0,9	1,1	1,2	0,9	1,0
2018	0,5	0,5	0,3	0,3	0,0								

### ***Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro maturati e pagati dopo l'1-11-1991***

<b>Anno</b>	<b>Gen.</b>	<b>Feb.</b>	<b>Mar.</b>	<b>Apr.</b>	<b>Mag.</b>	<b>Giu.</b>	<b>Lug.</b>	<b>Ago.</b>	<b>Set.</b>	<b>Ott.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dic.</b>
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7751	1,7626	1,7583
1992	1,7446	1,7399	1,7325	1,7252	1,7165	1,7106	1,7077	1,7063	1,7007	1,6908	1,6809	1,6783
1993	1,6722	1,6657	1,6625	1,6560	1,6496	1,6417	1,6356	1,6339	1,6324	1,6215	1,6138	1,6138
1994	1,6047	1,5988	1,5958	1,5914	1,5854	1,5825	1,5781	1,5753	1,5708	1,5622	1,5566	1,5509
1995	1,5453	1,5329	1,5207	1,5126	1,5032	1,4954	1,4940	1,4888	1,4850	1,4774	1,4684	1,4660
1996	1,4641	1,4598	1,4557	1,4472	1,4416	1,4389	1,4416	1,4403	1,4361	1,4347	1,4307	1,4292
1997	1,4265	1,4252	1,4239	1,4225	1,4184	1,4184	1,4184	1,4184	1,4158	1,4118	1,4079	1,4079
1998	1,4038	1,3999	1,3999	1,3973	1,3947	1,3934	1,3934	1,3921	1,3908	1,3882	1,3870	1,3870
1999	1,3857	1,3831	1,3806	1,3756	1,3730	1,3730	1,3705	1,3705	1,3667	1,3642	1,3593	1,3581
2000	1,3568	1,3507	1,3470	1,3459	1,3422	1,3375	1,3350	1,3350	1,3327	1,3292	1,3233	1,3222
2001	1,3163	1,3117	1,3106	1,3060	1,3026	1,3004	1,3004	1,3004	1,2992	1,2959	1,2936	1,2925
2002	1,2870	1,2826	1,2793	1,2760	1,2738	1,2717	1,2706	1,2685	1,2663	1,2631	1,2599	1,2589
2003	1,2536	1,2515	1,2473	1,2453	1,2442	1,2432	1,2401	1,2381	1,2350	1,2340	1,2310	1,2310
2004	1,2289	1,2249	1,2239	1,2209	1,2190	1,2160	1,2150	1,2130	1,2130	1,2130	1,2101	1,2101
2005	1,2101	1,2062	1,2043	1,2004	1,1985	1,1966	1,1937	1,1918	1,1909	1,1890	1,1890	1,1871
2006	1,1843	1,1815	1,1796	1,1769	1,1732	1,1723	1,1695	1,1677	1,1677	1,1695	1,1686	1,1677
2007	1,1668	1,1641	1,1623	1,1605	1,1569	1,1542	1,1515	1,1498	1,1498	1,1463	1,1419	1,1376
2008	1,1341	1,1316	1,1256	1,1231	1,1172	1,1122	1,1073	1,1065	1,1090	1,1090	1,1131	1,1147
2009	1,1172	1,1147	1,1147	1,1122	1,1098	1,1081	1,1081	1,1041	1,1073	1,1065	1,1057	1,1041
2010	1,1024	1,1008	1,0984	1,0944	1,0936	1,0936	1,0896	1,0872	1,0904	1,0880	1,0872	1,0833
2011	1,0790	1,0759	1,0716	1,0664	1,0654	1,0643	1,0612	1,0581	1,0581	1,0540	1,0530	1,0500
2012	1,0460	1,0420	1,0380	1,0331	1,0341	1,0321	1,0312	1,0263	1,0263	1,0263	1,0282	1,0253
2013	1,0234	1,0234	1,0215	1,0215	1,0215	1,0196	1,0187	1,0149	1,0187	1,0196	1,0225	1,0196
2014	1,0177	1,0187	1,0187	1,0168	1,0177	1,0168	1,0177	1,0158	1,0196	1,0187	1,0206	1,0206
2015	1,0253	1,0225	1,0206	1,0196	1,0187	1,0177	1,0187	1,0168	1,0206	1,0187	1,0206	1,0206
2016	1,0231	1,0251	1,0241	1,0241	1,0231	1,0210	1,0200	1,0180	1,0200	1,0200	1,0200	1,0169
2017	1,0139	1,0099	1,0099	1,0069	1,0089	1,0099	1,0099	1,0059	1,0089	1,0109	1,0119	1,0089
2018	1,0049	1,0049	1,0029	1,0029	1,0000							

N.B.: i crediti di lavoro maturati e pagati dopo il 1° novembre 1991 devono risultare rivalutati con il sistema mensile, applicando la variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e, ai valori così ottenuti, si devono sommare gli interessi legali, la cui misura percentuale deve necessariamente essere considerata in ragione d'anno.

## Schede operative

### ***Versamento diritto camerale 2018 ed elenco Camere di commercio che hanno deliberato la maggiorazione del 20%***

<b>TERMINI PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO</b>		
<i>Soggetti</i>	<i>Scadenza</i>	<i>Note</i>
imprese individuali	2 luglio 2018 <i>(in quanto il 30 giugno cade di sabato)</i>	entro il 20 agosto 2018, con la maggiorazione dello 0,40%
società di persone		
soggetti giuridici che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale stabilita al 31 dicembre 2017	entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio	con possibilità di effettuare il versamento entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%
soggetti che non approvano il bilancio nei termini stabiliti	entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio	
<b>ENTITÀ DIRITTO DOVUTA IN RELAZIONE AL FATTURATO</b>		
<i>Scaglione di fatturato</i>	<i>Importo dovuto</i>	<i>Note</i>
fino a € 100.000	€ 200 (in misura fissa)	Si rammenta che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli importi ottenuti devono essere ridotti del 50%;</li> <li>• deve essere ridotto del 50% sia l'importo di € 200 inerente al primo scaglione di fatturato, sia quello massimo di € 40.000 relativo all'ultimo scaglione.</li> </ul>
da € 100.001 a € 250.000	0,015%	
da € 250.001 a € 500.000	0,013%	
da € 500.001 a € 1.000.000	0,010%	
da € 1.000.001 a € 10.000.000	0,009%	
da € 10.000.001 a € 35.000.000	0,005%	
da € 35.000.001 a € 50.000.000	0,003%	
da € 50.000.001 e oltre	0,001% fino ad un massimo di € 40.000	
Soggetti interessati	<p>Le imprese iscritte nel Registro delle imprese, diverse da quelle tenute alla corresponsione in maniera fissa di seguito individuate, devono corrispondere il diritto camerale in relazione alla sede legale, applicando al fatturato dell'esercizio sociale 2017, le aliquote definite dall'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale 21 aprile 2011, per scaglioni di fatturato.</p> <p>Le imprese interessate, di regola, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le aziende speciali;</li> <li>- i consorzi con attività esterna;</li> <li>- i Geie;</li> <li>- le società cooperative;</li> <li>- le società di capitali;</li> <li>- le società di persone.</li> </ul>	
<b>ENTITÀ IN MISURA FISSA</b>		

<i>Soggetto</i>	<i>Importo dovuto</i>	<i>Note</i>
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione speciale del Registro delle imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 44,00	-
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese	€ 100,00	-
Soggetti iscritti nel Rea-Repertorio Economico Amministrativo	€ 15,00	Gli iscritti solo al Rea-Repertorio Economico Amministrativo non devono corrispondere alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali <i>(vedere nota Mise 31 gennaio 2011, Prot. 0016599)</i>
Imprese con ragione di società semplice agricola	€ 50,00	Si devono considerare "agricole" le società semplici che risultano iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese inerente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle imprese agricole;</li> <li>• agli imprenditori agricoli;</li> </ul> anche nel caso in cui non risultasse in maniera esplicita presente nella denominazione la specificazione di società agricola <i>(vedere la nota Mise 5 dicembre 2013, Prot. 0201237)</i>
Imprese con ragione di società semplice non agricola	€ 100,00	-
Società tra avvocati <i>(art. 16, comma 2, del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96)</i>	€ 100,00	-
Imprese con sede principale all'estero che hanno in Italia unità locali e/o sedi secondarie <i>(art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581)</i>	€ 55,00	Le imprese con sede principale all'estero che hanno unità locali e/o sedi secondarie in Italia devono necessariamente corrispondere, per ciascuna di esse, il diritto camerale nella misura prevista dalla Camera di commercio nel cui territorio è ubicata l'unità locale e/o la sede secondaria
<b>UNITÀ LOCALI E SEDI SECONDARIE</b>		
<i>Unità locale/sede secondaria</i>	<i>Importo dovuto</i>	
Nuove unità locali appartenenti a imprese che risultano già iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese	€ 8,80	
Nuove unità locali appartenenti a imprese individuali che risultano già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese	€ 20,00	
Nuove unità locali delle imprese con ragione sociale di società semplice agricola	€ 10,00	
Nuove unità locali delle imprese con ragione sociale di società semplice non agricola	€ 20,00	
Nuove unità locali di società tra avvocati	€ 20,00	

<i>(art. 16, comma 2, del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96)</i>	
Unità locali e/o sedi secondarie di: – aziende speciali; – consorzi; – Geie; – società cooperative; – società di capitali; – società di persone; – ecc.	€ 20,00

**Avvertenza:** in relazione all'applicazione della riduzione del 50% si ritiene opportuno porre in rilievo che:

- anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva 50% (pertanto, per le imprese con fatturato fino a € 100.000,00 l'importo del diritto annuale da corrispondere è pari ad € 100,00);
- anche l'importo massimo da versare (€ 40.000,00) è soggetto alla riduzione del 50%: in nessun caso l'entità da versare sarà superiore a € 20.000,00.

Inoltre, è stato previsto l'incremento massimo del 20% per il triennio 2017-2019 per le Camere di Commercio le stesse hanno presentato programmi e progetti, condivisi con le Regioni, con la finalità di promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

<b>CAMERE DI COMMERCIO CHE APPLICANO LA MAGGIORAZIONE DEL 20%</b>			
Agrigento	Cremona	Milano	Rieti
Alessandria	Crotone	Modena	Riviera di Liguria
Ancona	Cuneo	Molise	Roma
Aosta	Della Romagna	Monza e Brianza	Salerno
Arezzo	Delta Lagunare	Napoli	Sassari
Asti	Fermo	Novara	Siena
Bari	Ferrara	Nuoro	Siracusa
Benevento	Firenze	Oristano	Sondrio
Bergamo	Foggia	Pavia	Taranto
Biella Vercelli	Frosinone	Perugia	Teramo
Bologna	Genova	Pescara	Terni
Bolzano	L'Aquila	Piacenza	Torino
Brescia	Latina	Palermo Enna	Trapani
Brindisi	Lecce	Pisa	Trento
Cagliari	Lecco	Pistoia	Treviso Belluno
Caltanissetta	Lodi	Pordenone	Udine
Caserta	Lucca	Potenza	Varese
Catania	Mantova	Prato	Venezia Giulia
Catanzaro	Maremma e Tirreno	Ragusa	Verbania
Chieti	Massa Carrara	Ravenna	Verona
Como	Matera	Reggio Calabria	Vibo Valentia
Cosenza	Messina	Reggio Emilia	Vibo Valentia
N.B.: si consiglia di valutare le regole presenti nei diversi siti internet delle Camere di Commercio interessate.			



## Dossier Casi e Contabilità

### **Ravvedimento operoso della prima rata o acconto Imu 2018**

Se non se è stato effettuato il versamento della prima rata o acconto Imu entro il 18 giugno 2018 (in quanto il giorno 16 cadeva di sabato) o se, per errore, è stato pagato solamente in parte, sussiste la possibilità di regolarizzare l'importo per intero o come integrazione a quanto già effettuato facendo ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, tenendo, ovviamente in considerazione, quanto stabilito dal Comune interessato per l'aliquota applicabile e le eventuali agevolazioni ed esclusioni.

*Caso* – si consideri che l'entità della prima rata o acconto Imu risultasse di ammontare pari a € 1.500,00.

*Soluzioni:* se il pagamento della somma dovuta:

- è stato eseguito utilizzando il "ravvedimento sprint" entro i 14 giorni dopo la predetta scadenza, si rende necessario corrispondere, oltre alla somma relativa al tributo dovuto:
  - la sanzione amministrativa ridotta dello 0,1% per ciascun giorno di ritardo, come specificato nel seguente prospetto:

Giorni di ritardo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sanzione ridotta	0,1%	0,2%	0,3%	0,4%	0,5%	0,6%	0,7%	0,8%	0,9%	1%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%

interessi legali nella misura dello 0,30% annuo (tasso di interessi legali dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, salvo proroga);

tenendo presente che entrambi si calcolano sull'ammontare del tributo ancora dovuto.

Se si considera che il pagamento della somma dovuta con il ravvedimento operoso viene eseguito 10 giorni dopo la scadenza del termine, l'importo complessivo dovuto sarà pari a € 1.515,12, proveniente dal seguente conteggio:

- sanzione amministrativa ridotta: 1% di € 1.500,00 = € 15,00;
- interessi legali (per 10 giorni):  $[(€ 1.500,00 \times 0,30 \times 10) : 36.500] = € 0,1232$  (arr. € 0,12);
- somma complessivamente dovuta a regolarizzazione, comprensiva della quota Imu dovuta a titolo di prima rata o acconto per l'anno 2018, sanzione amministrativa ridotta e interessi legali:  $[€ 1.500,00 + € 15,00 + € 0,12]$ ;
- viene eseguito utilizzando il "ravvedimento breve" (cioè dal 15.mo al 30.mo giorno successivo dopo la scadenza del termine) è necessario corrispondere, oltre alla somma relativa al tributo dovuto:
  - la sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%);
  - gli interessi legali nella misura dello 0,30% annuo (tasso di interessi legali dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, salvo proroga);

tenendo presente che entrambi si calcolano sull'ammontare del tributo ancora dovuto.

Se si considera che il pagamento della somma dovuta con il ravvedimento operoso viene eseguito 30 giorni dopo la scadenza del termine, l'importo complessivo dovuto è pari a € 1.522,87, proveniente dal seguente conteggio:

- sanzione amministrativa ridotta: 1,50% di € 1.500,00 = € 22,50;
- interessi legali:  $[(€ 1.500,00 \times 0,30 \times 30) : 36.500] = € 0,3698$  (arr. € 0,37);
- somma complessivamente dovuta a regolarizzazione, comprensiva della quota Imu dovuta a titolo di prima rata o acconto per l'anno 2018, sanzione amministrativa ridotta e interessi legali:  $[€ 1.500,00 + € 22,50 + € 0,37]$ ;
- viene eseguito utilizzando il "ravvedimento intermedio" (cioè dal 31.mo al 90.mo giorno successivo dopo la scadenza del termine) è necessario corrispondere, oltre alla somma relativa al tributo dovuto:

- la sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%);
- gli interessi legali nella misura dello 0,30% annuo (tasso di interessi legali dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, salvo proroga);

tenendo presente che entrambi si calcolano sull'ammontare del tributo ancora dovuto.

Se si considera che il pagamento della somma dovuta con il ravvedimento operoso viene eseguito 90 giorni dopo la scadenza del termine, l'importo complessivo dovuto è pari a € 1.526,61, reveniente dal seguente conteggio:

- sanzione amministrativa ridotta: 1,67% di € 1.500,00 = € 25,50;
  - interessi legali [(€ 1.500,00 x 0,30 x 90) : 36.500] = € 1,1095 (arr. € 1,11);
  - somma complessivamente dovuta a regolarizzazione, comprensiva della quota Imu dovuta a titolo di prima rata o acconto per l'anno 2018, sanzione amministrativa ridotta e interessi legali: [€ 1.500,00 + € 25,50 + € 1,11];
- viene eseguito utilizzando il "ravvedimento lungo" (cioè dal 90.mo giorno successivo dopo la scadenza del termine e fino al 1° luglio 2019, in quanto il 30 giugno cade di domenica), cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione Imu-Tasi relativa all'anno 2018, è necessario corrispondere, oltre alla somma relativa al tributo dovuto:

- la sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'3,75% (1/8 del 30%);
- gli interessi legali dello 0,30% annuo per i giorni del 2018 e della nuova eventuale misura per quelli del 2019;

tenendo presente che entrambi si calcolano sull'ammontare del tributo ancora dovuto.

Se si considera che il pagamento della somma dovuta con il ravvedimento operoso viene eseguito 180 giorni dopo la scadenza del termine, l'importo complessivo dovuto è pari a € 1.558,47, reveniente dal seguente conteggio:

- sanzione amministrativa ridotta: 3,75% di € 1.500,00 = € 56,25;
- interessi legali: [(€ 1.500,00 x 0,30 x 180) : 36.500] = € 2,2191 (arr. € 2,22);
- somma complessivamente dovuta a regolarizzazione, comprensiva della quota Imu dovuta a titolo di prima rata o acconto per l'anno 2018, sanzione amministrativa ridotta e interessi legali: [€ 1.500,00 + € 56,25 + € 2,22].

Il pagamento delle somme dovute per il ravvedimento operoso della prima rata o acconto Imu dovuto per l'anno 2018 può essere effettuato utilizzando le modalità per i versamenti ordinari e cioè tramite l'apposito bollettino di pagamento o il modello F24, per il quale, oltre al codice catastale del Comune interessato, si devono utilizzare i seguenti codici-tributo:

- 3912 - Imu-imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze art.13, comma 7, D.L. 201/2011- Comune;
- 3913 - Imu-imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune;
- 3914 - Imu-imposta municipale propria per i terreni - Comune
- 3916 - Imu-imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Comune;
- 3918 - Imu-imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Comune;
- 3930 - Imu-imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento Comune;
- 3925 - Imu-imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato;

tenendo presente che:

- alla voce "rateazione" non deve essere specificato alcun codice;
- nel campo "importi a debito versati", oltre all'ammontare del tributo dovuto devono essere compresi sia gli interessi, sia la sanzione amministrativa ridotta.

## **Metodo dei prezzi al dettaglio in sede di valutazione**

Il metodo dei prezzi al dettaglio si basa sulla contrapposizione tra i valori di costo ed i valori di vendita dei beni ai fini della determinazione delle rimanenze.

Per la sua coerente applicazione è necessario:

- raggruppare le merci per categorie omogenee in base alla percentuale di ricarico cioè della *differenza* tra costo e prezzo di vendita;
- rilevare le entrate e le uscite di magazzino a valori, tenendo in considerazione che devono necessariamente risultare rilevate:
  - *le uscite*, "a ricavo", cioè a prezzi di vendita;
  - *le entrate*, sia "a costo", sia "a ricavo";
 in modo da permettere l'individuazione del ricarico;
- modificare la valorizzazione "a ricavo" ogniqualvolta cambia il prezzo di vendita;
- individuare, a fine esercizio, il valore delle rimanenze valutate al prezzo di vendita attraverso la sottrazione dal valore complessivo del magazzino "a ricavo" dei ricavi effettivamente realizzati;
- calcolare il costo delle rimanenze finali sottraendo dal valore delle rimanenze valutate al prezzo di vendita la percentuale di ricarico.

A chiarimento dell'assunto, valga la seguente esemplificazione numerica.

Caso - si ipotizzino i seguenti dati:

- rimanenze iniziali n. 50.000 unità con costo unitario pari a € 32,00;
- nel corso dell'anno sono posti in essere, a livello giornaliero, ripetuti acquisti e vendite: in totale sono state acquistate:
  - n. 60.000 unità, al prezzo unitario di € 30,00;
  - e:
  - n. 45.000 unità, al prezzo unitario di € 34,00;
- i ricavi complessivi nel corso dell'anno o esercizio sociale sono pari a € 4.560.000,00 (prezzo unitario pari a € 40,00).

La rilevazione degli scarichi nella scheda di magazzino è stata eseguita in relazione ai prezzi di vendita, indipendentemente dalle quantità effettivamente vendute, come meglio schematizzato nel seguente prospetto:

carichi di magazzino						scarichi di magazzino
<i>data carico</i>	<i>quantità</i>	<i>costo unitario €</i>	<i>valore acquisto €</i>	<i>prezzo unitario €</i>	<i>valore vendita €</i>	<i>ricavo €</i>
1-1-....	50.000	32,00	1.600.000,00	40,00	2.000.000,00	
...-...-....	60.000	30,00	1.800.000,00	40,00	2.400.000,00	
...-...-....	45.000	34,00	1.530.000,00	40,00	1.800.000,00	
<b>Totali</b>			<b>4.930.000,00</b>		<b>6.200.000,00</b>	<b>4.560.000,00</b>

Per determinare il valore delle rimanenze si deve procedere come segue:

- *determinazione della percentuale di costo delle merci rispetto al ricavo:*

$\frac{4.930.000,00 \times 100}{6.200.000,00} = 79,52\%$
--

- *valutazione delle rimanenze al prezzo di vendita:*

Totale carichi al prezzo di vendita	€ 6.200.000,00
-------------------------------------	----------------

<i>meno:</i>	
Totale ricavi	€ 4.560.000,00
<i>uguale:</i>	-----
Rimanenze al prezzo di vendita	€ 1.640.000,00

- *valutazione delle rimanenze al costo:*

Rimanenze al prezzo di vendita x percentuale di costo	= <i>valutazione</i>
€ (1.640.000,00 x 79,52%)	€ 1.304.130,00

Per verificare che il valore delle rimanenze calcolato con il *metodo del prezzo al dettaglio* è possibile procedere ad approssimare il costo effettivamente sostenuto:

Se si considera che in sede di chiusura dell'esercizio la società effettua l'inventario dei beni in rimanenza, da cui emerge che le unità presenti in magazzino sono n. 41.000, è possibile procedere a dividere il valore delle rimanenze (€ 1.304.130,00) per il numero delle unità (41.000) ottenendo così un costo unitario pari ad € 31,81 (arr.), cioè un'entità in linea con i costi effettivamente sostenuti dalla società per l'acquisto di tali unità.